Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 94 del 23 aprile 1999 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 aprile 1999 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 80/L

LEGGE 26 marzo 1999, n. **106**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona.

LEGGE 26 marzo 1999, n. **107**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della conferenza delle Parti alla medesima convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 marzo 1999, n. **106.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata «convenzione».

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: «operazioni di sminamento» sono inserite le seguenti: «e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine».

2. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* I divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse».

Art. 4.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole da: «diecimila unità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine».

Art. 5.

1. È consentita la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione, purché le attività dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della convenzione.

2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della convenzione.

Art. 6.

1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra località ove ciò si renda necessario per la loro custodia.

Art. 7.

1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della convenzione stessa.

Art. 8.

1. I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nei luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.

Art. 9.

1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION

NATIONS UNIES
1997

CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION

Préambule

Les États parties,

Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants; entravent le développement et la reconstruction économiques; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire; et ont d'autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place,

Convaincus qu'il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l'enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction,

Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique,

Reconnaissant qu'une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance,

Se félicitant de l'adoption du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les États qui ne l'ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais,

Se félicitant également de l'adoption, le 10 décembre 1996, par l'Assemblée générale des Nations Unies, de la résolution 51/45 S exhortant tous les États à s'employer à mener à bien dès que possible les

négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel,

Se félicitant de plus des mesures d'interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,

Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des principes humanitaires comme en atteste l'appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,

Rappelant la Déclaration d'Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,

Soulignant l'opportunité de susciter l'adhésion de tous les États à la présente Convention, et déterminés à s'employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d'examen de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,

Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Obligations générales

1. Chaque État partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :

a) Employer de mines antipersonnel;

b) Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel;

c) Assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.

2. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2

Définitions

1. Par "mine antipersonnel", on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.

2. Par "mine", on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.

3. Par "dispositif antimanipulation", on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.

4. Par "transfert", on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un État ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.

5. Par "zone minée", on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines.

Article 3

Exceptions

1. Nonobstant les obligations générales découlant de l'article 1, sont permis la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.

Article 4

Destruction des stocks de mines antipersonnel

Sous réserve des dispositions de l'article 3, chaque État partie s'engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.

Article 5

Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées

1. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.

2. Chaque État partie s'efforce d'identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s'assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

3. Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter, à l'Assemblée des États parties ou à une Conférence d'examen, une demande de prolongation, allant jusqu'à 10 ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.

4. La demande doit comprendre :

a) La durée de la prolongation proposée;

b) Des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris :

i) La préparation et l'état d'avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux;

ii) Les moyens financiers et techniques dont dispose l'État partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel; et

iii) Les circonstances qui empêchent l'État partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées;

c) Les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation; et

d) Toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.

5. L'Assemblée des États parties, ou la Conférence d'examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d'accorder ou non la période de prolongation.

6. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d'une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. L'État partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article.

Article 6

Coopération et assistance internationales

1. En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque État partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance d'autres États parties, si possible et dans la mesure du possible.

2. Chaque État partie s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties n'imposeront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.

3. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d'organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

4. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales ou régionales, d'organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'assistance au déminage ou à d'autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.

5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.

6. Chaque État partie s'engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies, particulièrement des renseignements concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage.

7. Les États parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d'autres États parties ou à d'autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d'aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage afin de déterminer, entre autres :

a) L'étendue et l'ampleur du problème des mines antipersonnel;

b) Les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l'exécution du programme;

c) Le nombre estimé d'années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l'État partie concerné;

d) Les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l'incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines;

e) L'assistance aux victimes de mines;

f) La relation entre le gouvernement de l'État partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l'exécution du programme.

8. Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d'assurer l'exécution rapide et intégrale des programmes d'assistance agréés.

Article 7

Mesures de transparence

1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État, un rapport sur :

a) Les mesures d'application nationales visées à l'article 9;

b) Le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées;

c) Dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place;

d) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lot de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un État partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel conformément à l'article 3;

e) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel;

f) L'état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l'environnement;

g) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement, de même que, si possible, les numéros de lot de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d'une destruction conformément à l'article 4;

h) Les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l'État partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter l'identification et l'enlèvement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d'allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage: et

i) Les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l'article 5.

2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.

3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les rapports reçus aux États parties.

Article 8

Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions

1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l'application des dispositions de la présente Convention. et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect. par les États parties, des obligations découlant de la présente Convention.

2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre État partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d'éclaircissements sur cette question à cet État partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les États parties s'abstiendront de demandes d'éclaircissements sans fondement, en prenant soin d'éviter les abus. L'État partie qui reçoit une demande d'éclaircissements fournira à l'État partie demandeur, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de 28 jours.

3. Si l'État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d'éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des États parties par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d'éclaircissements, à tous les États parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l'État partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.

4. En attendant la convocation d'une Assemblée des États parties, tout État partie concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d'exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.

5. L'État partie demandeur peut proposer, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation d'une Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la question. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous les renseignements présentés par les États parties concernés à tous les États parties, en leur demandant d'indiquer s'ils sont favorables à une Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette communication, au moins un tiers des États parties optent pour une telle Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera cette Assemblée extraordinaire des États parties dans un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est atteint à cette Assemblée si la majorité des États parties y assistent.

6. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des États parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s'il est nécessaire d'examiner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements présentés par les États parties concernés. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des États parties, s'efforcera de prendre une décision par consensus. Si, malgré tous ces efforts, aucun accord n'est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision sera prise à la majorité des États parties présents et votants.

7. Tous les États parties coopéreront pleinement avec l'Assemblée des États parties ou avec l'Assemblée extraordinaire des États parties à l'examen de la question, y compris à toute mission d'établissement des faits autorisée conformément au paragraphe S.

S. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires. l'Assemblée des États parties ou l'Assemblée extraordinaire des États parties. autorisera l'envoi d'une mission d'établissement des faits et en fixera le mandat à la majorité des États parties présents et votants. À n'importe quel moment, l'État partie sollicité peut inviter une mission d'établissement des faits à venir sur son territoire. Cette mission n'aura pas à être autorisée par une décision de l'Assemblée des États parties ou d'une

Assemblée extraordinaire des États parties. La mission, composée d'un maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des informations supplémentaires sur place ou en d'autres lieux directement liés au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l'État partie sollicité.

9. Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les États parties, les noms et nationalités d'experts qualifiés ainsi que tout autre renseignement pertinent à leur sujet, et la communique à tous les États parties. L'expert figurant sur la liste sera considéré comme désigné pour toutes les missions d'établissement des faits, à moins qu'un État partie ne s'oppose par écrit à sa désignation. L'expert récusé ne participera à aucune mission d'établissement des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de l'État partie qui s'est opposé à sa désignation, pour autant que la récusation ait été signifiée avant la désignation de l'expert pour une telle mission.

10. Dès la réception d'une demande de la part de l'Assemblée des États parties ou d'une Assemblée extraordinaire des États parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera, après consultation de l'État partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des États parties sollicitant la mission d'établissement des faits, et ceux des États qui en sont directement affectés, ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission d'établissement des faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.

11. Après un préavis d'au moins 72 heures, les membres de la mission d'établissement des faits se rendront aussitôt que possible sur le territoire de l'État partie sollicité. L'État partie sollicité prendra les mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des membres de la mission tant qu'ils seront sur un territoire sous son contrôle.

12. Sans préjudice de la souveraineté de l'État partie sollicité, la mission d'établissement des faits ne peut apporter sur le territoire de l'État partie sollicité que l'équipement qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé.

Avant son arrivée, la mission informera l'État partie sollicité de l'équipement qu'elle entend utiliser au cours de son travail.

13. L'État partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner aux membres de la mission d'établissement des faits la possibilité de s'entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le cas de non-respect présumé.

14. L'État partie sollicité accordera à la mission d'établissement des faits l'accès à toutes les zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux mesures que l'État partie sollicité jugera nécessaires pour :

a) La protection d'équipements, d'informations et de zones sensibles;

b) La protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber à l'État partie sollicité en matière de droits de propriété, de fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels; ou

c) La protection physique et la sécurité des membres de la mission d'établissement des faits.

Au cas où il prendrait de telles mesures, l'État partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par d'autres moyens qu'il respecte la présente Convention.

15. La mission d'établissement des faits ne peut séjourner sur le territoire de l'État partie concerné plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu'il n'ait été convenu autrement.

16. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l'objet de la mission d'établissement des faits seront traités d'une manière confidentielle.

17. La mission d'établissement des faits communiquera ses conclusions, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à l'Assemblée des États parties ou à l'Assemblée extraordinaire des États parties.

18. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des États parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment le rapport présenté par la mission d'établissement des faits, et pourra demander à l'État partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la situation de non-respect dans un délai fixé. L'État partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette demande.

19. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des États parties, peut recommander aux États parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l'ouverture de procédures appropriées, conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant au contrôle de l'État partie sollicité, l'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des États parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l'article 6.

20. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des États parties, s'efforcera de prendre les décisions dont il est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

Article 9

Mesures d'application nationales

Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 10

Règlement des différends

1. Les États parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à l'application ou l'interprétation

de la présente Convention. Chaque État partie peut porter ce différend devant l'Assemblée des États parties.

2. L'Assemblée des États parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu'elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les États parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.

3. Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l'aide et les éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.

Article 11

Assemblée des États parties

1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l'application ou la mise en oeuvre de la présente Convention, y compris :

a) Le fonctionnement et l'état de la présente Convention;

b) Les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention;

c) La coopération et l'assistance internationales conformément à l'article 6;

d) La mise au point de technologies de déminage;

e) Les demandes des États parties en vertu de l'article 8; et

f) Les décisions associées aux demandes des États parties prévues à l'article 5.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des États parties dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des

Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à la première Conférence d'examen.

3. En vertu des conditions prescrites à l'article 8, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Assemblée extraordinaire des États parties.

4. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d'observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.

Article 12

Conférences d'examen

1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d'examen cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d'examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs États parties le demandent, pourvu que l'intervalle entre les Conférences d'examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d'examen.

2. La Conférence d'examen aura pour buts :

a) De revoir le fonctionnement et l'état de la présente Convention;

b) D'évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des États parties mentionnées au paragraphe 2 de l'article 11, et de déterminer l'intervalle entre ces assemblées;

c) De prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues à l'article 5; et

d) D'adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions relatives à l'application de la présente Convention.

3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'examen en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

Article 13

Amendements

1. À tout moment après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute proposition d'amendement sera communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à l'ensemble des États parties et recueillera leur avis quant à l'opportunité de convoquer une Conférence d'amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des États parties notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours après la diffusion de la proposition, qu'ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Dépositaire convoquera une Conférence d'amendement à laquelle l'ensemble des États parties seront conviés.

2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'amendement en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

3. La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des États parties ou une Conférence d'examen, à moins qu'une majorité des États parties ne demandent qu'elle se réunisse plus tôt.

4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence d'amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté aux États parties.

5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les États parties à la présente Convention qui l'ont accepté, au moment du

dépôt auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des États parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.

Article 14

Coûts

1. Les coûts des Assemblées des États parties, des Assemblées extraordinaires des États parties, des Conférences d'examen et des Conférences d'amendement seront assumés par les États parties et les États non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

2. Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d'établissement des faits seront assumés par les États parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

Article 15

Signature

La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997 sera ouverte à la signature de tous les États à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au Siège des Nations Unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu'à son entrée en vigueur.

Article 16

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Signataires.

2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout État non signataire.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation. d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Article 17

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été déposé.

2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de dépôt du 40e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 18

Application à titre provisoire

Un État peut, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation de la présente Convention. ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il en appliquera, à titre provisoire, le paragraphe 1 de l'article 1, en attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 19

Réserves

Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l'objet de réserves.

Article 20

Durée et retrait

1. La présente Convention a une durée illimitée.

2. Chaque État partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres États parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une explication complète des raisons motivant ce retrait.

3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l'instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à l'expiration de ces six mois, l'État partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.

4. Le retrait d'un État partie de la présente Convention n'affecte en aucune manière le devoir des États de continuer à remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit international.

Article 21

Dépositaire

Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.

Article 22

Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUL DIVIETO D'IMPIEGO, DI STOCCAGGIO, DI PRODUZIONE E DI TRASFERIMENTO DELLE MINE ANTIPERSONA E SULLA LORO DISTRUZIONE

Preambolo

Le Parti,

Risolute a porre fine alle sofferenze ed alle vittime causate da mine antipersona, che uccidono o menomano centinaia di persone ogni settimana, perlopiù civili, innocenti ed indifesi ed in particolare i bambini, che ritardano lo sviluppo economico e la ricostruzione, che impediscono il rimpatrio dei profughi e dei rifiugiati politici trasferiti all'interno dello Stato, e che hanno altre gravi conseguenze per anni dopo la loro collocazione,

Ritenuto che è necessario fare il possibile per contribuire in modo efficiente e coordinato a far fronte alla necessità di rimozione di mine antipersona poste in tutto il mondo, e per assicurare la loro distruzione,

Desiderose di fare il possibile per dare assistenza per la cura e la riabilitazione, compresa la reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine,

Riconosciuto che il bando totale di mine antiuomo costituirebbe un' importante misura che contribuirebbe a ridare fiducia ,

Accolta con favore l'adozione del Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, ed allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati.

Basandosi sul principio di diritto internazionale umanitario secondo cui il diritto delle Parti ad un conflitto armato per scegliere i metodi od i mezzi per fare la guerra non è illimitato, sul principio che vieta l'impiego nei confliti armati di armi, proiettili, materiali e metodi per fare la guerra di natura tale da causare danni superflui o sofferenze inutili e sul principio che debba essere fatta una distinzione tra civili e combattenti,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Obblighi generali

1.Ciascuna Parte si impegna in ogni possibile caso a quanto segue:

a) non usare mine antipersona;

b) non sviluppare, produrre, o acquisire in altro modo, ad accumulare riserve, a conservare o a trasferire ad alcuno, direttamente od indirettamente, mine antipersona;

c) a non aiutare, incoraggiare od indurre comunque nessuno ad impegnarsi in qualsiasi attività vietata ad una Parte secondo la presente Convenzione,

2. Ciascuna Parte si impegna a distruggere od ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona secondo le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2
Definizioni

1. Per 'mina antipersona' si intende una mina progettata per essere fatta esplodere quando si trova in presenza, prossimità , o contatto di una persona e che sia capace di rendere invalide, di ferire o di uccidere una o più persone. Le mine progettate in modo per essere fatte esplodere quando si trovano in presenza, prossimità contatto di un veicolo , e che siano dotate di dispositivi 'anti–handling', non sono considerate mine antipersona proprio per il fatto di essere dotate di questi congegni.

2. Per 'mina's'intende una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o vicino al suolo o ad altra superficie ed in modo da esplodere in presenza o prossimità di o contatto con una persona od un veicolo.

3. Per 'Dispositivo anti–handling' si intende un dispositivo che serve a proteggere una mina e che è parte di, collegato a, aggregato a o posto sotto la mina o che si attiva quando viene fatto un tentativo di alterazione o un'azione deliberata di manomissione della mina.

4. 'Trasferimento' riguarda, oltre al movimento fisico di mine antipersona nel o dal territorio nazionale, il trasferimento della proprietà delle mine e del loro controllo , ma non riguarda il trasferimento di aree con mine antipersona già posizionate.

5. Per 'zona minata' s'intende una zona considerata pericolosa per la presenza o la sospetta presenza di mine.

Articolo 3
Eccezioni

1. Fermi restando gli obblighi generali di cui all'art.1, è consentita la conservazione od il trasferimento di un certo numero di mine antipersona per lo sviluppo ed il 'training' nelle tecniche di ricerca, di rimozione e di distruzione delle mine. La quantità delle mine non deve superare il numero minimo assolutamente necessario per gli scopi suddetti.

2. E'consentito il trasferimento di mine antipersona ai fini della distruzione.

Articolo 4

Distruzione di mine antiuomo accumulate in riserve

Salvo quanto previsto nell'articolo 3, ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona accumulate in riserve di sua proprietà o in proprio possesso, o che sono nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima possibile ma non oltre 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte.

Articolo 5
Distruzione di mine antiuomo in zone minate

1. Ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima possibile e non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per ciascuna Parte.

2. Ciascuna Parte farà ogni sforzo possibile per individuare tutte le aree nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo nelle quali è risaputo o si sospetta che siano collocate mine antipersona ed assicurerà il prima possibile che tutte le mine antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo abbiano il perimetro segnato, siano monitorate e protette da confini o in altro modo, per assicurare l'effettiva esclusione di civili, finché tutte le mine antipersona ivi contenute non siano state distrutte. La demarcazione dovrà conformarsi alle norme stabilite nel Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati.

3. Se una Parte ritiene che non sarà in grado di distruggere o di assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona di cui si fa riferimento al comma 1, entro il periodo di tempo stabilito,

può sottoporre una richiesta durante una riunione delle Parti o una Conferenza di riesame di proroga del termine massimo per completare la distruzione di dette mine antipersona, fino a 10 anni.

4. Ciascuna richiesta contiene:

a) La durata della proroga proposta;

b) Una spiegazione dettagliata dei motivi per la proroga proposta, incluso:

(i) La preparazione e lo 'status' del lavoro gestito nell'ambito dei programmi nazionali di bonifica;

(ii) I mezzi finanziari e tecnici disponibili alla Parte per la distruzione di tutte le mine

(iii) Circostanze che ostacolano la capacità della Parte di distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate;

c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali della proroga; e

d) Qualsiasi altra informazione pertinente alla richiesta di proroga proposta.

5. Nell'incontro o nella Conferenza di revisione le Parti, prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4, valuteranno la richiesta e decideranno a maggioranza dei voti delle Parti presenti e votanti se concedere o meno la richiesta di un periodo di proroga.

6. Detta proroga può essere rinnovata su presentazione di una nuova richiesta secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente Articolo. Nel richiedere un'ulteriore periodo di proroga una Parte deve fornire ulteriori e pertinenti informazioni su ciò che è stato fatto secondo il presente Articolo.

Articolo 6
Cooperazione ed assistenza internazionale

1. Nell'adempiere i propri obblighi secondo la presente Convenzione ciascuna Parte ha il diritto di cercare e ricevere assistenza, se fattibile, da altre Parti e nella misura in cui ciò sia possibile.

2. Ciascuna Parte si impegna a facilitare ed avrà il diritto di partecipare nella maggiore misura possibile allo scambio di attrezzature,di materiali e di informazioni scientifiche e tecnologiche riguardanti l'attuazione della presente Convenzione. Le Parti non imporranno

restrizioni indebite sulla norma riguardante le attrezzature per la rimozione delle mine e le informazioni tecnologiche connesse per scopi umanitari.

3.Ciascuna Parte in condizione di fare ciò, fornirà assistenza per la cura e la riabilitazione, per la reintegrazione economico e sociale delle vittime delle mine e per programmi finalizzati ad una sensibilizzazione nei confronti delle mine. Tale assistenza può essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali, regionali o nazionali, il Comitato Internazionale delle Croce Rossa, le società nazionali della Croce e della Mezzaluna rosse e la loro Federazione internazionale, le organizzazioni non governative , o su un principio di bilateralità.

4. Ciascuna Parte in condizione di fare ciò fornirà assistenza per la rimozione delle mine e le attività connesse. Una tale assistenza può essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali o regionali, le istituzioni o le organizzazioni non governative, o secondo un principio di bilateralità, o contribuendo al Fondo fiduciario volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza nella rimozione delle mine, o ad altri fondi regionali che trattano il programma di bonifica.

5. Ciascuna Parte in condizione di farlo fornirà assistenza per la distruzione di mine antipersona accumulate in riserve.

6. Ciascuna Parte si impegna a fornire informazioni alla base dati sulla rimozione di mine istituita nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, in particolare informazioni riguardanti vari mezzi e tecnologie per la rimozione di mine, e liste di esperti, agenzie di esperti o punti nazionali di contatto sulla rimozione di mine.

7. Le Parti possono richiedere alle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altre Parti o ad altri fori intergovernativi o non governativi competenti, di assistere le proprie autorità nell'elaborazione di un programma nazionale di bonifica per determinare, inter alia:

a) L'ampiezza e l'ambito di applicazione del problema delle mine antipersona;

b) Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane richieste per l'attuazione del programma;

c) Il numero previsto di anni necessari a distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate nella giurisdizione o sotto il controllo della Parte interessata;

d) le attività di sensibilizzazione nei confronti della problematica delle mine per ridurre l'incidenza delle ferite o delle morti connesse alle mine;

e) Assistenza alle vittime delle mine;

f) Il rapporto tra il Governo della Parte interessata e le entità governative, intergovernative o non governative pertinenti che lavoreranno per l'attuazione del programma.

8. Ciascuna Parte che da e riceve assistenza secondo le disposizioni del presente articolo, coopereranno con la prospettiva di assicurare la completa e pronta attuazione dei programmi di assistenza concordati.

Articolo 7
Misure di trasparenza

1. Ciascuna Parte farà una relazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite , non appena possibile, ed in ogni caso, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte sui seguenti punti:

a) Le misure nazionali di attuazione di cui si fa riferimento nell'articolo 9;

b) Il totale di tutte le mine antipersona accumulate in riserve in proprio possesso, o nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, che comprenda una ripartizione del tipo, della quantità e, se possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona accumulate in riserve;

c) Nella misura possibile, la collocazione di tutte le zone minate che contengono, o si sospetta che contengano, mine antipersona nell'ambito della propria giurisdizione o controllo, che includano più particolari possibili riguardanti il tipo e la quantità di ciascun tipo di mine antipersona in ogni area minata e quando sono state collocate;

d) I tipi, le quantità e, se possibile, il numero dei lotti di tutte le mine antipersona conservate o trasferite per lo sviluppo ed il training nelle tecniche di distruzione, rimozione e scoperta delle mine, o trasferite a scopo di distruzione,e le istituzioni autorizzate da una Parte per conservare o trasferire mine antipersona, secondo l'articolo 3;

e) Lo 'status' dei programmi di conversione degli impianti o di annullamento di commesse per la produzione di mine antipersona;

f) Lo 'status' dei programmi per la distruzione di mine antipersona secondo gli articoli 4 e 5, incluso i dettagli dei metodi che saranno usati nella distruzione, la collocazione di tutti i luoghi di distruzione e la sicurezza applicabile e le norme ambientali da osservare;

g) I tipi e le quantità di tutte le mine antipersona distrutte dopo l'entrata in vigore della Convenzione per quella Parte, che includano una ripartizione della quantità di ciascun tipo di mine antipersona distrutte, secondo gli articoli 4 e 5, rispettivamente, e se possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona in caso di distruzione secondo l'articolo 4;

h) Le caratteristiche tecniche di ciascun tipo di mine antipersona prodotte, nella misura in cui si conoscono, e quelle attualmente possedute da o di proprietà di una Parte, fornendo, laddove sia ragionevolmente possibile, suddette categorie di informazioni che possano facilitare l'individuazione e la rimozione di mine antipersona; queste informazioni devono includere

almeno le dimensioni, il punto di fusione, il contenuto esplosivo, il contenuto metallico, le fotografie a colori ed altre informazioni che possano agevolare la rimozione di mine; e

i) Le misure prese per dare un avvertimento immediato ed efficace alla popolazione in relazione a tutte le aree individuate nel comma 2 dell'articolo 5.

2. Le informazioni date in conformità al presente Articolo saranno aggiornate annualmente dalle Parti, coprendo l'ultimo anno solare,e saranno riferite al Segretario Generale delle Nazioni Unite non oltre il 30 Aprile di ciascun anno.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà tali relazioni ricevute alle Parti.

Articolo 8

Facilitazioni e chiarimenti riguardo all'esecuzione

1. Le Parti concordano nel consultarsi e cooperare per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, e per lavorare insieme in uno spirito di cooperazione per facilitare l'esecuzione delle Parti degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

2. Se una o più Parti desiderano chiarire e cercare di risolvere questioni relative all'esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione di un'altra Parte, possono sottoporre, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di chiarimenti su quel punto a quella Parte. Suddetta richiesta, sarà accompagnata da tutte le informazioni appropriate Ciascuna Parte si asterrà da richieste di chiarimenti ingiustificate, curandosi di evitare inganni. Una Parte che riceve una richiesta di chiarimenti fornirà, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro 28 giorni alla Parte richiedente tutte le informazioni che aiuteranno a chiarire questo punto.

3. Se la parte richiedente non riceve una risposta tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite entro quel periodo di tempo, o ritiene che la risposta alla richiesta di chiarimenti sia insoddisfacente, può sottoporre la questione tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti nel successivo incontro. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà la questione , accompagnata da tutte le informazioni appropriate riguardanti la richiesta di chiarimenti, a tutte le Parti. Tali informazioni saranno presentate alla Parte richiesta che avrà il diritto di rispondere.

4. In attesa della convocazione di un'incontro delle Parti, una qualsiasi delle Parti interessate può richiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di interessarsi per facilitare i chiarimenti richiesti.

5. La Parte richiedente può proporre tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite la convocazione di un incontro speciale delle Parti per esaminare la questione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunicherà successivamente questa proposta e tutte le

informazioni presentate dalle Parti interessate, a tutte le Parti con una richiesta in cui è indicato se esse sono favorevoli al predetto incontro speciale delle Parti, allo scopo di esaminare la questione. Nel caso in cui entro 14 giorni dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo delle Parti sono favorevoli al predetto incontro speciale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà quest'incontro speciale delle Parti entro ulteriori 14 giorni. Il quorum di quest'incontro consisterà nella maggioranza delle Parti.

6. Le Parti, nell'ambito della riunione o della riunione speciale, nel caso in cui questa si verifichi, determineranno se esaminare ulteriormente la questione, prendendo in considerazione tutte le informazioni presentate dalle Parti interessate. Le Parti nella loro riunione o riunione speciale faranno ogni sforzo per raggiungere una decisione all'unanimità. Se, nonostante gli sforzi a tal fine non viene raggiunto nessun accordo, la decisione sarà presa a maggioranza delle Parti presenti e votanti.

7. Tutte le Parti coopereranno interamente con le Parti in sede di riunione o di riunione speciale per portare a termine il riesame della questione, incluso tutte le missioni inquirenti autorizzate secondo il comma 8.

8. Se vengono richiesti ulteriori chiarimenti, le Parti in riunione o in riunione speciale autorizzeranno una missione inquirente e decideranno sul suo mandato a maggioranza delle Parti presenti e votanti. In qualsiasi momento la Parte richiesta può ospitare una missione inquirente nel proprio territorio. Detta missione avrà luogo senza una decisione delle Parti in riunione o in riunione speciale che autorizzi tale missione. La missione, composta da non più di 9 esperti, nominata ed approvata secondo quanto previsto dai commi 9 e 10, può raccogliere ulteriori informazioni sul luogo od in altri luoghi direttamente connessi alle questioni inerenti l'esecuzione nell'ambito della giurisdizione o controllo della Parte richiesta.

9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite preparerà ed aggornerà una lista dei nomi, delle nazionalità e di altri dati pertinenti di esperti qualificati forniti dalle Parti e la comunicherà a tutte le Parti. Gli esperti inclusi in questa lista saranno considerati nominati per tutte le missioni inquirenti a meno che una Parte dichiari la propria mancata accettazione per iscritto. In caso di non accettazione, l'esperto non parteciperà alle missioni inquirenti sul territorio od in qualsiasi altro luogo nell'ambito della giurisdizione o controllo della Parte che si oppone, se la non accettazione è stata dichiarata precedente alla nomina dell'esperto per tali missioni.

10. Su richiesta delle Parti in riunione od in riunione speciale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in seguito a consultazioni con la Parte richiesta, nomina i membri della missione, compreso il leader. I cittadini delle Parti che richiedono la missione d'inchiesta o che sono direttamente interessati ad essa, non saranno nominati nella missione. I membri della missione d'inchiesta godranno dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo 6 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946.

11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione d'inchiesta arriveranno nel territorio della Parte richiesta alla prima opportunità. La Parte richiesta adotterà ogni misura amministrativa necessaria per ricevere, trasportare ed accogliere la missione, e sarà

responsabile di garantire la sicurezzza della missione nella maggiore misura possibile mentre si trova nel territorio sotto il proprio controllo.

12. Fatta salva la sovranità della Parte richiesta, la missione d'inchiesta può portare nel territorio della Parte richiesta le attrezzature necessarie che saranno usate esclusivamente per raccogliere le informazioni sulla presunta questione di esecuzione. Prima del suo arrivo, la missione informerà la parte richiesta dell'attrezzatura che intende utilizzare nel corso della missione d'inchiesta.

13.La Parte richiesta, farà ogni sforzo per assicurare che alla missione d'inchiesta venga data l'opportunità di parlare con tutte le persone interessate che possono dare informazioni connesse alla presunta questione di esecuzione.

14. La Parte richiesta permetterà l'accesso alla missione d'inchiesta in tutte le aree e gli impianti sotto il proprio controllo dove ci si aspetta che fatti pertinenti alla questione di esecuzione siano raccolti.Cià sarà soggetto agli accordi che la Parte richiesta ritenga necessari per:

a) La protezione di aree, informazioni ed attrezzature sensibili;

b) La protezione di qualsiasi obbligo costituzionale che la Parte richiesta possa avere in materia di diritti di proprietà, perquisizioni e sequestri, od altri diritti costituzionali; o

c) La protezione e la sicurezza fisica dei membri della missione d'inchiesta.

Nel caso in cui la Parte richiesta concluda tali accordi, farà ogni ragionevole sforzo per dimostrare con mezzi alternativi la propria conformità alla presente Convenzione.

15.La missione d'inchiesta può rimanere nel territorio della Parte interessata per non più di 14 giorni, ed in un luogo specifico per non più di 7 giorni, a meno che sia concordato diversamente.

16. Tutte le informazioni riservate e non connesse all'oggetto della missione d'inchiesta, saranno trattate secondo un principio di riservatezza.

17. La missione d'inchiesta riferirà, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti in riunione o in riunione speciale, i risultati delle proprie inchieste.

18. Le Parti in riunione o in riunione speciale esamineranno tutte le informazioni pertinenti, inclusa la relazione presentata dalla missione d'inchiesta, e può richiedere alla Parte richiesta di adottare misure per affrontare la questione di esecuzione entro uno specifico periodo di tempo. La Parte richiesta riferirà sulle misure prese in risposta a questa richiesta.

19. Le Parti in riunione o in riunione speciale possono suggerire alle Parti interessate modi e mezzi per chiarirle o risolvere ulteriormente il problema in esame, incluso l'avvio di procedure idonee in conformità al diritto internazionale. Nei casi in cui si è deciso che la

questione in oggetto sia dovuta a circostanze che vanno al di là del controllo della Parte richiesta, le Parti in riunione o in riunione speciale possono raccomandare misure idonee, incluso l'uso di misure di cooperazione di cui si fa riferimento nell'art.6.

20. Le Parti in riunione o in riunione speciale faranno ogni sforzo per raggiungere le proprie decisioni di cui si fa riferimento nei commi 18 e 19 all'unanimità, o a maggioranza dei 2 terzi delle Parti presenti e votanti.

Articolo 9

Misure di attuazione nazionali

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure giuridiche, amministrative e di altro tipo appropriate, incluso l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività vietata ad una Parte secondo la presente Convenzione intrapresa da persone o sul territorio nell'ambito della propria giurisdizione o controllo.

Articolo 10

Risoluzione di dispute

1. Le Parti si consulteranno e coopereranno per risolvere qualsiasi disputa che possa insorgere riguardo all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione. Ciascuna Parte può portare tale disputa di fronte alle Parti in riunione.

2. Le Parti in riunione possono contribuire alla risoluzione della disputa con qualsiasi mezzo che ritiengano appropriato, anche offrendo buoni uffici, invitando le Parti ad una disputa ad iniziare la procedura di risoluzione a loro scelta e raccomandando un termine di prescrizione per ogni procedura concordata.

3. Il presenta articolo non pregiudica le disposizioni della presente Convenzione sulle facilitazioni ed i chiarimenti di esecuzione.

Articolo 11

Incontri delle Parti

1. Le Parti si incontreranno regolarmente per esaminare ogni questione relativa all'applicazione o all'attuazione della presente Convenzione, incluso:

a) L'efficacia e lo status della presente Convenzione;

b) Le problematiche che emergono dalle relazioni presentate secondo le disposizioni della presente Convenzione;

c) La cooperazione e l' assistenza internazionale secondo l'articolo 6;

d) Lo sviluppo di tecnologie per eliminare le mine antipersona;

e) Le presentazioni di proposte delle Parti di cui all'articolo 8, e

f) Decisioni relative alle proposte delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 5.

2. Il primo incontro delle Parti sarà convocato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. I successivi incontri saranno convocati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite annualmente fino alla prima Conferenza di revisione.

3. Secondo le condizioni stabilite dall'articolo 8, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà un incontro speciale delle Parti.

4. Gli stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce rossa e le organizzazioni non governative interessate, possono essere invitate a presiedere a questi incontri in qualità di osservatori secondo le Regole di procedura concordate.

Articolo 12
Conferenze di revisione

1. Una Conferenza di revisione sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di revisione saranno convocate dal Segretario Generale delle Naziona Unite se così richiesto da una o più Parti, purché l'intervallo tra le Conferenze di revisione non sia minore in ogni caso di 5 anni. Tutte le Parti alla presente Convenzione saranno invitate a ciascuna Conferenza di revisione.

2. Lo scopo della conferenza di revisione sarà:

a) Riesaminare l'efficacia e lo status della presente Convenzione;

b) Esaminare la necessità di incontri delle Parti e l'intervallo tra ulteriori incontri delle Parti di cui al comme 2 dell'articolo 11;

c) prendere decisioni sulle proposte delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 5; e

d) Adottare, se necessario nel proprio rapporto finale, le conclusioni connesse all'attuazione della presente Convenzione.

3. Gli Stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni Unite, altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitate a partecipare ad ogni Conferenza di revisione in qualità di osservatori secondo quanto previsto dalle Regole di Procedura concordate.

Articolo 13
Emendamenti

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore della presente convenzione ogni Parte può proporre emendamenti alla stessa. Qualsiasi proposta di emendamento sarà comunicata al Depositario, che la renderà nota a tutte le parti cercherà di ottenere le loro opinioni sulla possibilità che debba essere convocata una Conferenza sull'emendamento per esaminare la proposta. Se una maggioranza delle Parti comunica al depositario non oltre 30 giorni dopo la comunicazione che essi sono a favore di un ulteriore esame della proposta, il Depositario convocherà una Conferenza sull'emendamento alla quale saranno invitate tutte le Parti.

2. Gli stati non parti alla presente Convenzione, come pure le Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali pertinenti, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa ed organizzazioni non governative pertinenti possono essere invitati a partecipare ad ogni conferenza sull'emendamento in qualità di osservatori secondo quanto previsto dalle regole di Procedura concordate.

3. La Conferenza sugli emendamenti sarà tenuta immediatamente dopo un incontro delle Parti od una Conferenza di revisione a meno che una maggioranza delle parti chieda che sia tenuta prima.

4. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti alla Conferenza sugli emendamenti. Il depositario comunicherà gli emendamenti così adottati alle Parti.

5. Un emendamento alla presente Convenzione entrerà in vigore per tutte le Parti alla presente Convenzione che lo hanno accettato, in seguito al deposito presso il Depositario degli strumenti di accettazione a maggioranza delle Parti. Successivamente entrerà in vigore per ogni Parte restante alla data del deposito del proprio strumento di accettazione.

Articolo 14
Costi

1. I costi degli incontri delle Parti, degli incontri speciali delle Parti, delle Conferenze di riesame e delle conferenze sugli emendamenti saranno sostenuti dalle Parti e dgli stati non Parti alla presente Convenzione che vi partecipano, secondo la tabella di valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata.

2. I costi a cui è esposto il Segretario Generale delle Nazioni Unite secondo gli articoli 7 e 8 di qualsiasi missione inquirente saranno sostenuti dalle Parti secondo la tabella di valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata.

Articolo 15
Firma

La presente Convenzione, fatta a Oslo, Norvegia, il 20 settembre 1997, sarà aperta alla firma a Ottawa, Canada, da tutti gli Stati dal 3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997, e nella sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 5 dicembre 1997 fino alla sua entrata in vigore.

Articolo 16
Ratifica, accettazione, approvazione o accesso

1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari.

2. Sarà aperta all'accesso da qualsiasi Stato che non abbia firmato la Convenzione.

3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accesso saranno depositati presso il Depositario.

Articolo 17
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al mese in cui il 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso è stato depositato.

2. Per ogni Stato che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso dopo la data del deposito del 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese dopo la data in cui quello Stato ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione approvazione o accesso.

Articolo 18
Applicazione provvisoria

Ciascuna Parte può nel momento della propria ratifica, accettazione, approvazione o accesso, dichiarare che applicherà temporaneamente il paragrafo 1 dell'Articolo 1 della presente Convenzione in attesa della propria entrata in vigore.

Articolo 19
Riserve

Gli articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve.

Articolo 20
Durata e Recesso

1. La presente Convenzione sarà di durata illimitata.

2. Ciascuna Parte, nell'esercitare la propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recesso dalla presente Convenzione. Darà preavviso di tale recesso a tutte le altre Parti, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Detto strumento di recesso includerà una completa spiegazione delle ragioni di questo recesso.

3. Tale recesso avrà effetto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di recesso da parte del Depositario. Se, tuttavia, alla scadenza del periodo di sei mesi, la Parte che si ritira si impegna in un conflitto armato, il recesso non avrà effetto prima della fine del conflitto armato.

4. Il recesso di una Parte dalla presente Convenzione non intaccherà in alcun modo il dovere degli Stati di continuare ad adempiere agli obblighi assunti secondo le regole pertinenti del diritto internazionale.

Articolo 21
Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è con il presente documento nominato Depositario della presente Convenzione.

Articolo 22
Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese russo e spagnolo sono ugualmetne identici, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5005):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 19 giugno 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° luglio 1998, con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 16 luglio 1998; il 24 settembre 1998; il 4, 11 e 17 novembre 1998; il 10 dicembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 1999 (atto n. 5005/*A* relatore on. OCCHETTO).

Esaminato in aula il 1° febbraio 1999 e approvato il 10 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3800):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 febbraio 1999, con pareri delle commissioni 1ª. 2ª. 4ª. 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 ed il 10 marzo 1999.

Esaminato in aula ed approvato l'11 marzo 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 374/1997 (Norme per la messa al bando delle mine antipersona), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità).* — È vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento *e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine* del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.

3-bis. *I divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse*».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 374/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 *(Distruzione delle scorte).* — 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa provvederà a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle *ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine.*

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Ministero della difesa provvederà altresì a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1997, V. in nota all'art. 4.

Note all'art. 9:

— Per il testo degli articoli 1 e 5 della legge n. 374/1997, V. rispettivamente, in nota all'art. 3 e in nota all'art. 4.

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 374/1997, è il seguente:

«Art. 2 *(Definizione).* — 1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona».

99G0169

LEGGE 26 marzo 1999, n. **107**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della conferenza delle Parti alla medesima convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della conferenza delle Parti alla medesima convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento della prima sessione della conferenza delle Parti alla convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'attuazione della indicata conferenza, quale contributo italiano alle spese previste a Roma dal Segretariato ONU della conferenza per il trasferimento del personale e dei documenti necessari per la conferenza, nonché per assicurare i servizi previsti dalla delegazione italiana presso la conferenza.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

**IL SEGRETARIATO DELLA CONVENZIONE
DELLE NAZIONI UNITE PER COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE**

E

**L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA**

SU

**LA PRIMA SESSIONE DELLA CONFERENZA DELLE PARTI
ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE
PER COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE
NEI PAESI GRAVEMENTE COLPITI DA SICCITA' E/O
DESERTIFICAZIONE, IN PARTICOLARE IN AFRICA**

RICORDANDO la risoluzione 51/180 del 16 dicembre 1996, con la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso che la prima sessione della Conferenza degli Stati Parte (qui di seguito denominata "la Conferenza") alla Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione nei paesi gravemente colpiti da siccità e/o desertificazione, in particolare in Africa (qui di seguito denominata "la Convenzione") si terrà a Roma dal 29 settembre al 10 ottobre 1997;

RICORDANDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (qui di seguito denominata "FAO") ha generosamente offerto le proprie strutture per le riunioni per la Conferenza che si terrà presso la sua sede;

PREMESSO CHE l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 51/180, ha accettato con vivo apprezzamento la generosa offerta del Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il "Governo") di ospitare la Conferenza a Roma, presso la sede della FAO;

PREMESSO CHE, in base all'Articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione è stato istituito un Segretariato Permanente (qui di seguito denominato "il Segretariato Permanente della Convenzione"), fra le cui mansioni figura "l'organizzazione delle sessioni della Conferenza delle Parti e degli organi sussidiari" e "la fornitura di servizi, su richiesta",

PREMESSO CHE, ai sensi dell'Articolo 35 della Convenzione, le mansioni del Segretariato Permanente della Convenzione vengono svolte temporaneamente dal Segretariato istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 47/188 del 22 dicembre 1992, fino a conclusione della prima sessione della Conferenza delle Parti (qui di seguito definito "Segretariato ad Interim della Convenzione" o "Segretariato");

CONSIDERANDO che la FAO è disposta ad aiutare il Governo ad espletare alcuni obblighi del Governo, di cui al presente Accordo, fornendo, ovvero predisponendo per il Segretariato la fornitura di alcune attrezzature, personale ed altri servizi relativi alla Conferenza, i cui costi saranno sostenuti dal Governo con un fondo fiduciario da istituire con la FAO;

PREMESSO CHE il Segretariato Permanente della Convenzione, in base al paragrafo 2(e) dell'Articolo 23 della Convenzione, è autorizzato, fra l'altro, a stipulare

accordi contrattuali che potranno rendersi necessari per espletare con efficacia le sue mansioni;

PERTANTO il Segretariato ad Interim della Convenzione, per conto del Segretariato Permanente della Convenzione, il Governo e la FAO

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Data e luogo della Conferenza

La Conferenza si terrà presso la sede della FAO di Roma, Italia, dal 29 settembre al 10 ottobre 1997

Articolo 2

Partecipazione alla Conferenza

1 In conformità con le disposizioni della Convenzione e delle Norme Procedurali della Conferenza, la prima sessione della Conferenza delle Parti sarà aperta a:

(a) i Rappresentanti delle Parti alla Convenzione;
(b) i Rappresentanti degli Stati osservatori di cui al paragrafo 7 dell'Articolo 22 della Convenzione;
(c) i Rappresentanti delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica;
(d) i Rappresentanti delle organizzazioni osservatrici di cui al paragrafo 7 dell'Articolo 22 della Convenzione;
(e) altre persone invitate dal Segretariato;
(f) i funzionari delle Nazioni Unite addetti alla Conferenza.

2. Le riunioni pubbliche della Conferenza delle Parti sarann aperte ai rappresentanti dei mezzi di informazione accreditati presso la Conferenza, di concerto con il Governo.

Articolo 3

Locali, attrezzature, utenze e forniture

1 Il Governo, di concerto con la FAO, provvederà che vengano fornite, presso la sede della FAO, lo spazio e le strutture necessarie per svolgere la Conferenza, ivi comprese le sale conferenza per gli incontri informali, lo spazio per gli uffici ed i depositi, i salotti ed altre strutture, come pure lo spazio necessario per la zona registrazione, i mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione e radio) e gli osservatori accreditati, di cui al paragrafo 1 (d) del precedente Articolo 2, come specificato all'Allegato I al presente Accordo.

2 I locali di cui sopra resteranno a disposizione del Segretariato della Conferenza, ai fini della stessa, 24 ore al giorno per tutta la durata della Conferenza e per il periodo aggiuntivo precedente all'apertura e successivo alla chiusura della Conferenza, concordato fra il Segretariato, il Governo e la FAO per la preparazione e la sistemazione di tutte le questioni relative alla Conferenza, ma che in ogni caso sarà non inferiore a due settimane prima e sei giorni dopo.

3. Le sale Conferenza saranno dotate di impianti per la traduzione simultanea e la registrazione nelle sei lingue della Conferenza. Ciascuna cabina per gli interpreti potrà collegarsi con tutti e sette i canali (l'oratore più gli altri canali). Le cabine per l'arabo ed il cinese saranno dotate di un meccanismo grazie al quale gli interpreti potranno sovrapporsi alla cabina inglese o francese, in modo tale che gli interpreti di arabo e cinese potranno tradurre nelle loro lingue senza spostarsi fisicamente nell'una o nell'altra cabina.

4. Il Governo, di concerto con la FAO, fornirà, installerà e provvederà a sue spese alla manutenzione di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento della Conferenza, ivi comprese le attrezzature di cui all'Allegato II al presente Accordo, con le tastiere nelle lingue necessarie, e fornirà quanto specificato nell'Allegato II. Inoltre il Governo, di concerto con la FAO, fornirà, attrezzerà e provvederà a sue spese alla manutenzione di tutte le stanze e gli impianti in modo considerato adeguato dal Segretariato per l'efficace svolgimento della Conferenza.

5. A sue spese il Governo, insieme con la FAO, provvederà a far registrare su cassetta tutte le sessioni della Conferenza, ivi comprese quelle dei gruppi di lavoro (oratore e traduzione inglese) ed a fornire le cassette al Segretariato. Il Segretariato fornirà tutta la cancelleria necessaria per l'adeguato svolgimento della Conferenza.

6. Il Governo, insieme con la FAO, provvederà a fornire e sosterrà le spese di tutti i servizi di utenza necessari, quali l'acqua e l'elettricità, nonché le comunicazioni

telefoniche locali del Segretariato e le sue comunicazioni via telex, telefax, trasmissione per posta elettronica o per telefono con l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra ed il quartier generale delle Nazioni Unite a New York, nei casi in cui tali comunicazioni siano autorizzate dal Segretario Esecutivo del Segretariato o dalle persone da questi delegate.

7. Il Governo fornirà e sosterrà le spese di trasporto ed assicurative da qualunque Ufficio delle Nazioni Unite fino al luogo della Conferenza e ritorno, per tutte le forniture e le attrezzature del Segretariato necessarie per l'adeguato svolgimento della Conferenza. Il Segretariato, di concerto con il Governo, deciderà il mezzo di trasporto per tali attrezzature e forniture. Il Governo potrà in alternativa anche provvedere a fornire attrezzature e forniture equivalenti nel luogo della Conferenza.
8. Il Governo, di concerto con la FAO, garantirà l'accesso presso la sede della FAO, su base commerciale, ai servizi bancari, postali, telefonici, di fax o altri tipi di telecomunicazioni, ai servizi di ristorazione ed agenzia di viaggio, allestiti di concerto con il Segretariato, ad uso delle persone di cui all'Articolo 2.
9. Il Governo, insieme con la FAO, provvederà a fornire, all'interno o nelle immediate vicinanze della Conferenza, e senza spese per il Segretariato, un'area di lavoro per la stampa ed una sala briefing per i corrispondenti.
10. Il Governo fornirà e sosterrà le spese di interpretariato (italiano/inglese/francese) nel corso dei briefing per la stampa.

Articolo 4

Servizi medici

Il Governo, di concerto con la FAO, provvederà a fornire adeguate strutture mediche per il pronto soccorso e le emergenze all'interno dell'area della conferenza. L'accesso immediato ed il ricovero ospedaliero saranno assicurati dal Governo ogniqualvolta necessario, ed i trasporti necessari saranno costantemente disponibili su richiesta.

Articolo 5

Servizi di polizia

Il Governo fornirà a sue spese i servizi di polizia che potranno essere necessari per garantire l'efficiente svolgimento della Conferenza senza interferenza di

alcun tipo. Tali servizi di polizia saranno posti sotto la diretta supervisione ed il controllo di un alto ufficiale, fornito dal Governo.

2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 8 dell'Articolo 11, la sicurezza all'interno dei locali della FAO, necessaria in relazione alla Conferenza, sarà fornita dalla FAO di concerto con il Segretariato, al fine di garantire un efficiente funzionamento senza interferenze di alcun tipo. Tale sicurezza sarà fornita sotto la supervisione ed il controllo diretti del Servizio di Sicurezza della FAO, che nominerà un Ufficiale addetto alla Sicurezza della Conferenza, che controllerà la sicurezza della Conferenza e fungerà da Ufficiale di Collegamento con il Governo.
3. Il Funzionario del Governo lavorerà in stretta collaborazione con l'Ufficiale di Collegamento addetto alla Sicurezza, in modo tale da garantire un'adeguata atmosfera di sicurezza e tranquillità.

Articolo 6

Sistemazione alberghiera

Il Governo adotterà misure atte a garantire la disponibilità di un'adeguata sistemazione in alberghi o residence a tariffe commerciali ragionevoli per le persone che parteciperanno alla Conferenza o vi assisteranno.

Articolo 7

Trasporti

1. Il Governo garantirà la disponibilità di un trasporto adeguato, su base commerciale ragionevole, per tutti i partecipanti alla conferenza e per il personale del Segretariato, nonché per gli altri funzionari delle Nazioni Unite, da e verso l'aeroporto Leonardo da Vinci, per un periodo ragionevole precedente, concomitante e successivo alla Conferenza, come pure il trasporto fra gli alberghi principali ed i locali della Conferenza per la durata della Conferenza.
2. Inoltre, il Governo fornirà a sue spese un'automobile con autista e tre minibus (autisti compresi) al Segretariato ed agli altri funzionari delle Nazioni Unite.

Articolo 8

Personale locale

1. Il Governo nominerà un funzionario che fungerà da ufficiale di collegamento fra il Governo ed il Segretariato e sarà responsabile ed avrà l'autorizzazione necessaria, di concerto con il Segretario Esecutivo del Segretariato, per espletare le mansioni

amministrative e quelle relative al personale per la Conferenza, come previsto dal presente Accordo.

2. Il Governo provvederà a sue spese, ponendolo sotto la supervisione del Segretario Esecutivo del Segretariato, al personale locale richiesto in aggiunta al personale del Segretariato:
   (a) al fine di garantire il buon funzionamento delle attrezzature e degli impianti di cui al precedente Articolo 3;
   (b) al fine di riprodurre e distribuire i documenti ed i comunicati stampa necessari per la Conferenza;
   (c) per lavorare con mansioni di segretari, dattilografi, impiegati, commessi, portieri della sala conferenze, autisti, ecc..

Le esigenze dettagliate relative al personale locale figurano all'Allegato III al presente Accordo.

3. Il Governo provvederà a mettere a disposizione a sue spese, su richiesta del Segretariato, parte del personale locale di cui al precedente paragrafo 2, da prima dell'apertura a dopo la chiusura della Conferenza, per un periodo di almeno due settimane prima e sei giorni dopo.
4. Il Governo provvederà a mettere a disposizione a sue spese, su richiesta del Segretario Esecutivo del Segretariato, un numero adeguato di membri del personale locale di cui al precedente paragrafo 2, al fine di mantenere i servizi notturni eventualmente necessari in relazione alla Conferenza.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1. Il Governo, oltre agli obblighi finanziari e di altro tipo previsti altrove nel presente Accordo, sosterrà ogni spesa aggiuntiva reale derivante direttamente o indirettamente dal fatto che la Conferenza si svolgerà a Roma piuttosto che presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tali spese, stimate per il momento a circa $US 621.100 (seicentoventunomilacento dollari USA), comprenderanno, ma non esclusivamente, le spese aggiuntive reali di viaggio e le spettanze di viaggio per i funzionari del Segretariato e gli altri funzionari delle Nazioni Unite preposti all'organizzazione della Conferenza o che vi parteciperanno (cfr. Allegato IV), nonché le spese di spedizione e per le attrezzature e le forniture non prontamente disponibili in loco, in conformità con l'Articolo 3, paragrafo 7 e, se del caso, gli Allegati II e III. Le disposizioni relative al viaggio dei funzionari del Segretariato e degli altri funzionari delle Nazioni

Unite necessari per la pianificazione od in servizio per la Conferenza e quelle relative alla spedizione delle necessarie attrezzature e forniture, saranno prese dal Segretariato in base alle Norme ed i Regolamenti del Personale delle Nazioni Unite e le relative prassi amministrative sugli standard di viaggio, i permessi per i bagagli, il pagamento del vitto e le spese di terminale.

2. Il Governo, entro il 30 giugno 1997, verserà alle Nazioni Unite la somma di $US 621.100 (seicentoventunomilacento dollari USA), ossia la somma di cui al paragrafo 1, come specificato all'Allegato IV. Ove necessario, il Governo verserà altri anticipi, su richiesta del Segretariato, in modo tale che quest'ultimo non debba mai finanziare temporaneamente, con le sue risorse in contanti, le spese aggiuntive di pertinenza del Governo.
3. I versamenti e gli anticipi di cui al paragrafo 2 saranno usati solo per onorare gli obblighi del Segretariato in relazione alla Conferenza.
4. Dopo la Conferenza, il Segretariato fornirà al Governo un rendiconto dettagliato dei conti, che attesti le spese aggiuntive reali sostenute dal Segretariato ed a carico del Governo, in conformità con il paragrafo 1.Tali spese saranno espresse in dollari USA, al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite del giorno in cui vengono effettuati i pagamenti. Il Segretariato, sulla base di tale rendiconto dettagliato, rimborserà al Governo i fondi non spesi con il versamento effettuato o con gli anticipi di cui al paragrafo 2. Nel caso in cui le spese aggiuntive reali superino l'importo del versamento, il Governo rimetterà il saldo entro un mese dalla data di ricezione dei rendiconti dettagliati. I conti definitivi saranno soggetti a revisione, come previsto dalle Norme e Regolamenti Finanziari delle Nazioni Unite, ed i conguagli finali dei conti saranno soggetti alle osservazioni che potrebbero insorgere a seguito delle revisioni effettuate dal Comitato dei Revisori delle Nazioni Unite, le cui delibere saranno accettate come definitive sia dal Segretariato che dal Governo.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Governo sarà tenuto a trattare ogni azione, istanza, o altre richieste avanzate nei confronti del Segretariato, delle Nazioni Unite o dei loro funzionari, e dovute a:

   (a) danni a persone o danni o perdita di proprietà nei locali di cui all'Articolo 3;

(b) danni a persone o danni o perdita di proprietà causati da, o subiti usando i servizi di trasporto di cui all'Articolo 7;
(c) l'impiego per la Conferenza del personale di cui all'Articolo 8.

2. Il Governo malleverà il Segretariato, le Nazioni Unite e gli altri loro funzionari per tali azioni, istanze o richieste.

Articolo 11

Privilegi ed immunità

1. La Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale il 13 febbraio 1946, alla quale il Governo italiano è parte, sarà applicabile alla Conferenza, *mutatis mutandis*. In particolare i rappresentanti delle Parti, di cui al paragrafo 1(a) del precedete Articolo 2, godranno dei privilegi e delle immunità di cui all'Articolo IV della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, i funzionari del Segretariato e gli altri funzionari delle Nazioni Unite che espletano mansioni in relazione alla Conferenza godranno dei privilegi e delle immunità di cui agli Articoli V e VII della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, e ciascun esperto in missione per le Nazioni Unite in relazione alla Conferenza godrà dei privilegi e delle immunità previsti agli Articoli VI e VII della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite.
2. I rappresentanti degli Stati osservatori, di cui al paragrafo 1(b) del precedente Articolo 2, godranno dei privilegi e delle immunità di cui all'Articolo IV della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite.
3. I rappresentanti delle agenzie specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica godranno dei privilegi e delle immunità previsti dalla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate del 21 novembre 1947 o dall'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica del 1 luglio 1959, a seconda dei casi.
4. Gli altri osservatori di cui al paragrafo 1(d) ed (e) del precedente Articolo 2 godranno dell'immunità da procedimenti legali per quanto riguarda le parole da essi pronunciate o scritte ed ogni atto svolto in relazione con la loro partecipazione alla Conferenza.
5. Il personale fornito dal Governo ai sensi del precedente Articolo 8 godrà dell'immunità da procedimenti legali per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte ed ogni atto svolto in veste ufficiale in relazione alla Conferenza.

6. Fermi restando i paragrafi precedenti del presente Articolo, tutte le persone che svolgono delle mansioni in relazione alla Conferenza, ivi comprese quelle di cui all'Articolo 8, e quelle invitate alla Conferenza, godranno dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni necessarie per esercitare indipendentemente le loro mansioni in relazione alla Conferenza.
7. Tutte le persone di cui all'Articolo 2 avranno il diritto di entrare ed uscire dall'Italia, e non verranno frapposti ostacoli al loro transito da e verso l'area della Conferenza. Ad esse saranno concesse agevolazioni per la rapidità di viaggio. I visti ed i permessi di entrata, ove richiesti, saranno concessi gratuitamente ed il più rapidamente possibile. Saranno inoltre adottate disposizioni volte a far sì che, per la durata della Conferenza, i visti vengano consegnati al punto di arrivo a coloro che non hanno potuto ottenerli precedentemente.
8. I locali della Conferenza e l'accesso ad essi saranno soggetti all'autorità ed al controllo del Segretariato, di concerto con la FAO, con l'assistenza del Governo, come specificato al precedente Articolo 5, a condizione che l'esercizio di tali autorità e controllo non ostacoli in alcun modo lo svolgimento delle ordinarie funzioni della FAO e del suo personale. I locali saranno inviolabili per la durata della Conferenza, per la fase preparatoria ed il periodo di chiusura.
9. Il Governo consentirà, per uso immediatamente precedente, successivo e contemporaneo alla Conferenza, l'importazione temporanea, in esenzione da tasse e da imposte, di tutte le attrezzature, ivi comprese quelle audio, video, fotografiche e tecniche di altro genere, al seguito dei rappresentanti dei mezzi di informazione accreditati presso la Conferenza e da usare in relazione alla Conferenza stessa, ed eliminerà i dazi e le imposte sulle importazioni per le forniture necessarie alla Conferenza. Se del caso, esso rilascerà immediatamente ogni permesso necessario per le importazioni e le esportazioni.

Articolo 12

Assistenza della FAO

1. Il Governo può chiedere l'assistenza della FAO nell'espletare le mansioni di sua competenza, di cui al presente Accordo, compresa la fornitura di locali, attrezzature, personale ed altri servizi, come delineato all'Appendice "A" del presente Accordo, che costituisce parte integrante dello stesso. A tale riguardo, il Segretariato aiuterà il Governo nel tenere al corrente la FAO circa le esigenze specifiche del Segretariato relative alla Conferenza delle Parti. Dando esecuzione al presente Accordo, la FAO

conviene di fornire i locali, le attrezzature, il personale e gli altri servizi, in conformità con l'Appendice "A", ed il Governo conviene di coprire le spese sostenute dalla FAO, in conformità con l'Appendice "A". Il Governo e la FAO si adopereranno al meglio per tenere il Segretariato al corrente delle iniziative da esse prese ai sensi del presente Articolo.

2. Ferme restando le disposizioni del presente Articolo, il Governo ed il Segretariato convengono che ciascuno degli eventuali accordi presi in conformità al presente Articolo, comprendenti o meno tutti o parte degli elementi di cui all'Appendice "A", non interferiranno in alcun modo, né costituiranno una deroga agli obblighi assunti dal Governo nel presente Accordo o altrove relativamente alla Conferenza, e che tali obblighi resteranno pienamente in vigore ed avranno effetto fra il Governo ed il Segretariato.

Articolo 13

Rispetto dell'Accordo di Sede fra il Governo e la FAO

Nulla nel presente Accordo costituirà in alcun altro modo una deroga dai rispettivi diritti e doveri della FAO e del Governo, di cui alle disposizioni dell'"Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura sulla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura", del 31 ottobre 1950 (Legge n. 11 della Repubblica Italiana del 9 gennaio 1951) e dello "Scambio di Lettere" fra la FAO ed il Governo del 15 marzo 1991 (Legge n. 114 della Repubblica Italiana del 22 febbraio 1994).

Articolo 14

Composizione delle controversie

Tutte le controversie fra il Segretariato ed il Governo, il Segretariato e la FAO, ovvero fra il Segretariato, il Governo e la FAO, sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, e che non siano state composte tramite negoziato o con altre modalità di composizione concordate, saranno sottoposte, su richiesta di una qualunque parte, alla sentenza definitiva di un tribunale composto da cinque arbitri, uno nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, uno nominato dal Governo, uno

nominato dalla FAO e due, uno dei quali sarà presidente, scelti dai primi tre arbitri. Nel caso in cui una parte qualsiasi non nomini un arbitro entro 60 giorni dalla nomina delle altre parti, ovvero se tali tre arbitri non concorderanno sul quarto ed il quinto arbitro entro 60 giorni dalla nomina, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia potrà effettuare le nomine necessarie, su richiesta di una qualunque delle parti. Tuttavia, le eventuali controversie riguardanti questioni regolamentate dalla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite saranno trattate in base alla sezione 30 di detta Convenzione.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo potrà essere modificato con il consenso scritto delle Parti. Dette modifiche entreranno in vigore in base alle procedure di entrata in vigore del presente Accordo
2. A seguito della firma dei rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati, il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui il Governo avrà comunicato alle altre Parti l'avvenuto espletamento delle procedure interne e resterà in vigore per la durata della Conferenza e per un periodo successivo, necessario per dirimere tutte le questioni relative a ciascuna delle sue disposizioni.

Fatto a Roma il 30 giugno mille novecento novantasette in tre copie in lingua inglese ed italiana, ogni testo facente ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL SEGRETARIATO AD INTERIM DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE NEI PAESI CHE SOFFRONO GRAVEMENTE DI SICCITÀ E/O DESERTIFICAZIONE, IN PARTICOLARE IN AFRICA,
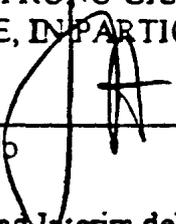
Dott. Hama Arba Diallo
Segretario Esecutivo
Capo del Segretariato ad Interim della Convenzione

PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA
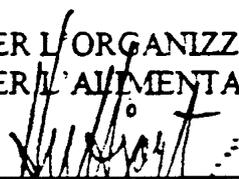
Dott Jacques Diouf
Direttore Generale

ALLEGATO I

Conferenza delle parti per combattere la desertificazione
Roma, FAO, 29 settembre - 10 ottobre 1997

Stanze

Nome della stanza alla FAO	Edificio	Capacità	Canali per l'interpretariato
1. Salone conferenze (per le plenarie), *Gruppo di 77 e Gruppo* Africa e/o Non Allineati	A, 3° piano	Tavolo da 196 posti 396 posti per i consiglieri 9 posti podio grande 33 posti aggiuntivi sul podio 20 posti riservati vicini al podio 8 posti per i commessi 33 sedie di riserva 18 posti per i relatori testuali 100 posti per le IGO/ONG 120 posti per VIP/ospiti/pubblico 44 posti in ultima fila Totale posti plenaria: 977 Posti in galleria: 207 Capacità totale della sala: 1.184	7
2. Sala verde (per il Comitato Tecnico/Scientifico) e Gruppo Asia	A, 1° piano	Tavolo da 180 posti 180 posti per i consiglieri Posti al podio 10 Posti al podio in seconda fila: 12 Altri posti a sedere: 86 Totale posti: 478	7
3. Sala rossa (per il Gruppo di 77 e per il Gruppo Africa)	A, 1° piano	Tavolo da 180 posti 180 posti per i consiglieri Posti al podio: 9 Posti al podio in seconda fila: 15 Altri posti a sedere: 57 Totale posti: 441	7

4. Non assegnato			
5. Sala Filippine (per le ONG)	C277/281 Edificio C 2° piano	Tavolo da 66 posti Altri posti a sedere: 28 10 posti senza auricolari Totale posti: 104	4
6. Sala Tedesca (per l'OCSE/UE)	C 269 Edificio C 2° piano	Tavolo da 61 posti Altri posti a sedere: 12 Posti al podio: 8 Totale posti: 81	6
7. Sala Etiopia	C285/289 Edificio C 2° piano	Tavolo da 39 posti Posti al podio: 6 Altri posti a sedere (senza auricolari): 13 Totale posti: 58	4
8. Sala India			
9. Sala Nigeria (per il Gruppo Arabo e riunioni private)	C215 Edificio C 2° piano	Tavolo da 23 posti Altri posti a sedere: 2 Totale posti: 25	0
10. Sala Cuba (per il Gruppo Oriente)	B224 Edificio B 2° piano	Tavolo da 20 posti Altri posti a sedere: 7 Totale posti: 27	0
11. Sala Austria tipo sala cinema senza tavoli (per briefings)	C237 Edificio C 2° piano	Totale posti: 104 (senza tavoli)	0 (Possibilità di usare gli altoparlanti)
12. Sala Iran (per conferenze stampa) sala tipo cinema, senza tavoli - disponibile previa consultazione	Edificio B 1° piano	Totale posti a sedere (senza tavoli): 120 Impianti per cassette video, cineprese, diapositive, proiettore a parete con schermo, presentazioni computerizzate	4

13 Sala Libano (per riunioni del personale e Infra-agenzie e riunioni dell'Ufficio/ Grulac)	D209 Edificio D 2° piano	Tavolo da 44 posti Altri posti a sedere: 12 Posti al podio: 5 Totale posti: 61	6
14. Sala Canada (per Juscannz)	A356/357 Edificio A 3° piano	Tavolo da 20 posti Altri posti a sedere: 8 Totale posti: 28	0

Uffici

Quantità degli uffici richiesti	Ubicazione degli uffici
Gruppo A	
18 uffici singoli, come segue: ■ 4 per l'Ufficio ■ 1 per la Sicurezza UNOG ■ 7 per il segretariato ■ 3 per la segreteria tecnica ■ 1 per l'Ufficio Affari Giuridici ■ 2 per il DPCSD (di cui uno per Desai) più 5* uffici collettivi, come segue: ■ 1 per il Capo del Servizio Interpreti UNOG, con un segretario locale; - 4 per il segretariato, con 4 persone ciascuno Più un'altra stanza invece della sala Pakistan (A372/373) per: - 2 assistenti tecnici UNOG per la traduzione a distanza (con 6 PC); - 2 funzionari UNOG addetti al controllo dei documenti	Tutti questi uffici devono stare insieme e formare un unico gruppo di uffici ubicati al 3°, 2° e 4° piano dell'Edificio A, (preferibilmente) solo al 3° e 2° piano dell'Edificio A
Più Sala India per: ■ il Coordinatore della Conferenza ■ il Vice-Coordinatore ■ i funzionari della Conferenza ■ segretario locale ed assistente locale dei funzionari della conferenza ■ i Supervisori UNOG addetti alla riproduzione /distribuzione	Edificio A 3° piano

Più 1 salotto per gli interpreti UNOG	A.294 o A.031 (salotto interpreti)
Gruppo B (Programma Africa)	
2* uffici collettivi ciascuno per 4 persone per la segreteria	Da confermare
Gruppo C (Programma Asia)	
2* uffici collettivi, ciascuno per 4 persone	Da confermare
Gruppo D (Programma LAC)	
2* uffici collettivi ciascuno per 4 persone	Da confermare
Gruppo E (Ammin./OPPBA)	
2* uffici singoli ed 1 collettivo per 6 persone	Vicino all'area registrazione
Gruppo F (Scienza & partner)	
1* ufficio collettivo per 4 persone	Da confermare
Gruppo G (Collegamento Media)	
1* ufficio collettivo per 6 persone (per DPI)	Vicino alla Sala Iran
Gruppo H (Collegamento ONG)	
1* ufficio collettivo per 4 persone (per le ONG)	Vicino alla sala riunioni delle ONG (Sala Filippine)

Gruppo I (Computer)

1 ufficio singolo + 1* ufficio collettivo per 5 persone	Vicino all'area servizi informatici previsto per i partecipanti (cfr la sezione successiva "Aree")

Totale uffici richiesti: 38*

(21 singoli e 17* collettivi) più un salotto per gli interpreti, più le Sale Pakistan/India

* Potrebbe essere necessario aumentare il numero degli uffici collettivi, nel caso in cui gli uffici non possano ospitare il numero di membri del personale in questione

Aree

Nome dell'area	Ubicazione	Stato di assegnazione
Registrazione delegati	Edificio A, piano terra	
Registrazione stampa, personale e ONG	Da assegnare	
Servizi di riproduzione UNOG	Edificio C.161	
Area UNOG per la distribuzione dei documenti	Edificio A, 1° piano	
Salotto per i delegati	A.035 (Salotto Polacco)	
Area Servizi Informatici per i partecipanti	Ufficio dietro all'A.035 o due altri uffici (BOL 6 e BOL 7)	
Area per i media (aree di lavoro personale DPI e giornalisti)	Area antistante la sala Iran "Salotto Iran"	
Area mostre 4 aree (presentazione dei candidati del paese ospite, organizzazioni ONU; mostra di fumetti; ONG)	1 Edificio A - entrata posteriore 2 Pavillon Indonesia 3. Edificio A - biblioteca 4. Area espositiva Iran/da confermare	
Sportello informazioni	Edificio A, piano terra, reception	
Telefoni pubblici Ufficio fax	Edificio A	
Internet Cafè	Possibilmente collegato all'area informatica	

Allegato II

Attrezzature e forniture
(spese a carico del Governo)

Il Governo italiano, senza spese per il Segretariato, fornirà le attrezzature e le forniture di cui al presente Allegato. Il numero esatto di articoli, quali i personal computers e le stampanti, dovrà essere definito nel periodo immediatamente precedente al COP-1; pertanto, nella fornitura si dovrà prevedere un certo livello di flessibilità.

1. Comunicazioni

a. Linee telefoniche:

- Tutti gli uffici saranno dotati di telefoni, in base al numero di persone che occuperanno ciascun ufficio. Le specifiche dell'impianto telefonico comprenderanno: l'inoltro delle chiamate, ID delle chiamate, conferenze di gruppo, attesa, microfono oratore, assistenza operatore, chiamate internazionali protette da parola d'ordine, chiamate dirette in arrivo dall'esterno, connessione analogico/digitale, posta in voce, possibilità di bloccare l'accesso alle chiamate interurbane. Alcuni telefoni saranno dotati di collegamento diretto "capo-segretario"
- Grazie ai moderni impianti FAO, il Governo potrà mettere a disposizione un numero di centralino per telefono e fax, con operatore locale di lingua inglese, una settimana prima dell'inizio della conferenza. I relativi numeri saranno comunicati a tutti i partecipanti con largo anticipo.

Linee internazionali: 33

- Segretariato: 14
- Segreteria tecnica: 1
- Sicurezza: 1
- Dipartimento Informazioni Pubbliche: 1
- Ufficio Affari Giuridici: 1
- Servizio Conferenze: 4
- Servizio interpretariato: 1
- Media: 10

b. Telefax:

Circa 10 macchine allo stato dell'arte, ad alta velocità (50% standard G3 e 50% standard G4).

- Segretariato: 4
- Segreteria Tecnica: 1
- Servizio Conferenze: 2
- Servizio Interpretariato: 1
- Media: 2 funzionanti con carta

c. Linee internazionali analogiche/modem

- Segretariato: 3
- Media: 10

d. Telefoni cellulari

Saranno messi a disposizione del personale dell'ONU circa 4 telefoni cellulari (per chiamate nazionali ed internazionali).

e. Walkie-talkies

Saranno disponibili circa 10 walkie-talkies per il segretariato, a copertura di tutte strutture della conferenza.

II. Sistema informatico e Rete Area Locale (LAN)

a. Componenti di rete

(i) I cavi LAN dovrebbero seguire la configurazione a T a 10 basi, a copertura di tutti gli uffici del personale (almeno 3 nodi ciascuno), la stanza del computer server (almeno 6 nodi), le postazioni per la registrazione (almeno 8 nodi ciascuno), le sale conferenze e riunioni (almeno 4-10 nodi ciascuna), le aree in cui sono in servizio i computer nell'area della conferenza e nel salone dimostrazioni della FAO (rispettivamente 10 nodi ciascuna). In mancanza di un numero sufficiente di nodi, l'impiego di prese a terra consentirà di aumentarne la

quantità. Per ampliare l'attuale capacità della rete FAO e collegare tutti gli impianti dell'UNCCD, ne saranno necessarie circa 10 (prese a terra ethernet a 8 nodi), 5 (prese a terra ethernet a 16 nodi) e 10 (prese ethernet del tipo cumulabile a 16 nodi).

(ii) Saranno messi a disposizione ed installati nelle rispettive postazioni accumulatori, carte ethnernet, carte per interfaccia PC per la rete e patch cards. Specialisti della controparte FAO saranno a disposizione per controllare il lavoro di installazione di tutti gli impianti di rete nuovi.

(iii) Il LAN dovrebbe essere installato, collaudato e reso operativo dal 12 settembre 1997 da un tecnico messo a disposizione dal Governo e da uno specialista della FAO. Il tecnico fornito dal Governo o dalla FAO dovrebbe essere costantemente a disposizione, su chiamata, per tutta la durata della Conferenza.

b. Sistema operativo/server LAN

(i) Due servers PC LAN dovrebbero avere le seguenti caratteristiche: Pentium/ 166, 64 MB RAM, 4 Gigabytes, dotati di carte per interfaccia di rete a 32 bit PCI da 10 MB, con dispositvo di backup su nastro e dovranno essere configurati come segue:

(ii) dovrebbe essere installato un software file server Windows NT 3.15, accessibile da tutte le stazioni di lavoro PC, operativo con protocollo TCP/IP Il personale del CCD dovrebbe installare un server Unix, dotato di Solaris per Intel, versione 2.5, da usare per l'unix (posta-ftp). Nella macchina unix dovrebbe essere installato il programma SendMail MTA , per gestire la posta elettronica;

(iii) dovrebbero essere date in anticipo e create descrizioni e privilegi per gli Utenti LAN, ivi comprese le descrizioni della posta elettronica;

(iv) i due PC Servers ed i relativi impianti secondari dovrebbero essere collegati ad un sistema UPS.

c. Computer

(i) Circa 90 stazioni di lavoro su PC per tutto il segretariato, il servizio conferenza, la sicurezza, i media e l'area di servizio informatica. Le specifiche sono le seguenti: almeno un Pentium 100, 24 o 32MB RAM, 1.2 GB, 15" o 17" SVGA, CD-ROM, tastiere USA (10 francese svizzero), dotati di carte per la rete TP da 10MB (3 Com);

(ii) 1 computer Apple MAC collegato al LAN;

(iii) tutti i PC saranno dotati dell'ultima versione di Windows, MS Office Suite 97, cc:mail 2.2, WordPerfect 5.2 più dizionari inglese britannico, francese e spagnolo, Netscape, Eudora Pro e Anti Virus.

d. Posta elettronica

(i) Sarà autorizzata l'installazione del software per la posta elettronica standard delle Nazioni Unite cc:mail, che sarà resa operativa con il server LAN dal personale UNCCD. Dovranno essere creati in anticipo gli accessi per gli utenti;
(ii) nel LAN dovrebbe essere installato un instradatore di cc:mail dotato di 3 modem ad alta velocità e di 3 linee telefoniche/modem internazionali. Tale instradatore curerà il collegamento diretto cc:mail con l'ufficio di Ginevra, nonché il collegamento esterno cc:mail con la rete cc:mail delle Nazioni Unite;
(iii) sarà altresì installato un accesso SMTP internet cc:mail, per poter ricevere ed inviare messaggi internet dal server SendMail Unix, come descritto precedentemente;
(iv) in tutte le stazioni di lavoro su PC collegate al LAN sarà installato il software per le stazioni di lavoro cc:mail;
(v) ai delegati che partecipano alla conferenza sarà data la possibilità di creare descrizioni di pop mail.

e. Elementi accessori

(i) Stampanti.

- 6 stampanti ad alta velocità (Hewlett Packard LaserJet 5 SimX, (8MB RAM, fronte-retro, o marca equivalente) dotate di carte ethernet direttamente collegate al LAN. Le stampanti dovrebbero essere equamente distribuite nel segretariato;
- una stampante a colori ad alta velocità (HPLJ 5, 32MB RAM o marca equivalente);
- 12 stampanti singole (HPLJ 5N, 4MB RAM o marca equivalente), due delle quali dotate di carta ethernet e collegate al LAN, mentre le altre saranno configurate come stampanti singole;
- 2 stampanti Epson ad alta velocità ad alimentazione motrice.

(ii) Scanners

1 unità di scanner a colori ad alta risoluzione con alimentatori per i fogli (HP4c o marca equivalente).

f. Collegamenti

(i) Internet

Si potrà utilizzare il collegamento ad alta velocità che la FAO attiva con internet. A tutti e 90 i computer, ivi compresi i due servers (NT e Solaris) saranno attribuiti dalla FAO indirizzi specifici di IP. Tutti i computer collegati al LAN dovrebbero avere a disposizione vari servizi collegati ad internet (ad esempio, posta elettronica, WEB, gopher, FTP ecc.). Dal 12 settembre 1997 sarà riservato e messo a disposizione un indirizzo temporaneo @ copl-unccd.org.

III. Video

(i) VCR e monitor multi-sistema: dieci unità, ciascuna delle quali dotata di un VCR multi-sistema e di un monitor,

IV. Proiettori

(i) 1 unità di proiettore computerizzato (ad esempio, Proiettore Multimedia 3M, 800x600);
(ii) 2 proiettori a parete;
(iii) 1 proiettore per diapositive

V. Calcolatrici

Due unità per l'amministrazione.

VI. Macchine fotocopiatrici

(i) 6 piccole fotocopiatrici da scrivania

(ii) 12 fotocopiatrici a media velocità (50 copie al min.) fronte-retro con selezionatore e spillatrice:
- 7 per il Segretariato
- 2 per la segreteria tecnica
- 2 per il servizio conferenze
- 1 per il servizio di interpretariato

(iii) 4 macchine fotocopiatrici per lavori corposi (riproduzione di documenti).

Supporto tecnico per tutte le macchine fotocopiatrici (24 ore al giorno)

VII. Macchine da scrivere elettriche

Dovrà essere fornito un totale di 15 macchine da scrivere elettriche "QWERTY":
- 8 per il Segretariato;
- 5 per la Segreteria Tecnica
- 2 per il Servizio Conferenze

VIII. Sistema di sicurezza

(i) sistema comunicazioni radio. Apparecchi adeguati saranno forniti dalla sicurezza FAO,

(ii) 2 unità di metal detectors a mano;

(iii) 2 unità di macchine a raggi X per le borse a mano;

(iv) TV a circuito chiuso nell'ufficio sicurezza delle NU, collegato al Centro di Controllo.

IX. Mobilio

(i) Tutti gli uffici dovranno essere arredati con scrivanie con cassetti chiusi a chiave, sedie, anche per gli ospiti, lampade, cestini per rifiuti ecc., in base al numero di persone che occupano ciascun ufficio. Ogni ufficio dovrebbe disporre di almeno un armadietto chiuso a chiave con scaffali ed un armadio guardaroba chiuso a chiave. Le macchine da scrivere, i computer e le stampanti dovrebbero essere poste su tavoli separati;

(ii) l'arredamento degli uffici dovrebbe riflettere lo status di chi li occupa, ad esempio direttori, professionisti membri del personale, ovvero membri del personale addetti ai servizi generali;
(iii) l'ufficio amministrativo dovrebbe inoltre disporre di una cassaforte a combinazione.

X. Trasporti

Il Governo fornirà al segretariato delle NU una macchina e 2-3 minibus (per 10 passeggeri), ciascuno con autista.

XI. Materiali di base per gli uffici

Al segretariato della conferenza saranno forniti materiali da ufficio sufficienti a garantirne il funzionamento durante la conferenza.

L'elenco dei materiali comprende schedari da archivio, blocchi di carta, matite, portaceneri, cestini per i rifiuti, brocche per l'acqua, bicchieri e vassoi per le sale conferenze e per le cabine degli interpreti, nonché carta e toner per le stampanti e le fotocopiatrici. Sarà fornito un elenco completo.

XII. Targhe

Al segretariato della conferenza saranno inviate due serie complete di targhe (paesi, agenzie intergovernative, enti delle Nazioni Unite, agenzie specializzate, podio, ecc.) da collocare nella Sala Conferenze e nella Sala Verde, in base ad un elenco dettagliato che sarà predisposto dal segretariato. Al segretariato della conferenza saranno inoltre consegnate in loco altre targhe, qualora necessarie. In tutte le sale per conferenze e riunioni saranno messi a disposizione martelletti con piedistallo.

Allegato III

Personale assunto localmente
(spese a carico del Governo)

12 Segretari (E/1) (6 per il segretariato; 3 per la segreteria tecnica; 1 DPI (per collaborare al lavoro di accreditamento e fornire sostegno globale all'ufficio stampa); 1 per i servizi di conferenza; 1 per il servizio di interpretariato);
1 per il gruppo dei media
2 interpreti (in italiano, per i briefings stampa dell'ONU)
4 impiegati al servizio informazioni;
6 impiegati addetti alla registrazione (con flessibilità di assegnazione fra i periodi di punta e quelli normali);
8 assistenti per i funzionari della sala conferenze (commessi in sala);
riproduzione dei documenti (da impiegare in base alle necessità);
8 impiegati addetti alla distribuzione dei documenti (compresi ... per i banchi delle sale riunioni)
5 commessi
autisti (per una macchina e 3 minibus)
1 tecnico per la Rete Area Locale (LAN) e di supporto al centro informatica (riparazioni comprese);
2 tecnici per le registrazioni;
4 tecnici per l'impianto per la traduzione simultanea;
1 inserviente per il guardaroba;

Su richiesta: centralinisti
personale addetto alla manutenzione di tutti gli impianti (tecnici per la riparazione di fotocopiatrici, fax e telefoni)
addetti alle pulizie
personale addetto alla sicurezza (personale aggiuntivo nei locali FAO)
personale medico

Su richiesta, le Nazioni Unite forniranno specifiche relative alle mansioni

APPENDICE A

ALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL SEGRETARIATO DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIMA SESSIONE DELLA CONFERENZA DELLE PARTI ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE NEI PAESI GRAVEMENTE COLPITI DA SICCITA' E/O DESERTIFICAZIONE, IN PARTICOLARE IN AFRICA.

Articolo 1

Locali, attrezzature, utenze e materiali

1. La FAO fornirà, presso la Sede della FAO, lo spazio e le strutture che saranno necessarie per tenere la Conferenza, ivi comprese le sale conferenza per le riunioni informali, lo spazio per gli uffici ed i magazzini, i salotti ed altre strutture collegate, nonché lo spazio per le aree ove ha luogo la registrazione, come specificato nell'Allegato I al presente Accordo.
2. I locali sopra menzionati resteranno a disposizione del Segretariato, ai fini della Conferenza, 24 ore al giorno per tutta la durata della Conferenza e per il periodo aggiuntivo precedente all'apertura e successivo alla chiusura della Conferenza, concordato fra il Segretariato e la FAO per la preparazione e la sistemazione di tutte le questioni relative alla Conferenza, ma che in ogni caso sarà non inferiore a due settimane prima e sei giorni dopo.
3. Le sale Conferenza saranno dotate di impianti per la traduzione simultanea e la registrazione nelle sei lingue della Conferenza. Ciascuna cabina per gli interpreti potrà collegarsi con tutti e sette i canali (l'oratore più gli altri canali). Le cabine per l'arabo ed il cinese saranno dotate di un meccanismo grazie al quale gli interpreti potranno sovrapporsi alla cabina inglese o francese, in modo tale che gli interpreti di arabo e

cinese potranno tradurre nelle loro lingue senza spostarsi fisicamente nell'una o nell'altra cabina. Le cabine di Arabo saranno dotate ciascuna di tre microfoni.

4. La FAO fornirà, installerà e provvederà alla manutenzione di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento della Conferenza, ivi comprese le attrezzature di cui all'Allegato II al presente Accordo, con le tastiere nelle lingue necessarie, e fornirà quanto specificato nell'Allegato II. Inoltre la FAO fornirà, attrezzerà e provvederà alla manutenzione di tutte le stanze e gli impianti in modo considerato adeguato dal Segretariato per l'efficace svolgimento della Conferenza.
5. Alla FAO competerà la registrazione su cassetta di tutte le sessioni della Conferenza, ivi comprese quelle dei gruppi di lavoro (oratore e traduzione inglese) e la fornitura delle cassette al Segretariato.
6. La FAO fornirà tutti i servizi di utenza necessari, quali l'acqua e l'elettricità, nonché le comunicazioni telefoniche locali del Segretariato e le sue comunicazioni via telex, telefax, trasmissione per posta elettronica o per telefono con l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra ed il quartier generale delle Nazioni Unite a New York, nei casi in cui tali comunicazioni siano autorizzate dal Segretario Esecutivo del Segretariato o dalle persone da questi delegate.
7. La FAO consentirà l'accesso a tutti i partecipanti alla Conferenza, su base commerciale, ai servizi bancari, postali, telefonici, di fax o altri tipi di telecomunicazione, ai servizi di ristorazione ed all'agenzia di viaggio, nonché ad un centro per i servizi di segretaria, attrezzato di concerto con il Segretariato.
8. La FAO allestirà, dentro o nelle immediate vicinanze dell'area della conferenza, un'area di lavoro per la stampa ed una sala briefing per i corrispondenti.
9. La FAO fornirà l'interpretazione (Italiano/Inglese/Francese) durante tutti i briefings della stampa.

Articolo 2

Servizi medici

La FAO fornirà adeguate strutture mediche per il pronto soccorso e le emergenze all'interno dell'area della Conferenza.

Articolo 3

Personale locale

1. La FAO assumerà e porrà sotto la supervisione del Segretario Esecutivo del Segretariato, il personale locale richiesto in aggiunta al personale del Segretariato:
   (a) al fine di garantire il buon funzionamento delle attrezzature e degli impianti di cui al precedente Articolo 1;
   (b) al fine di riprodurre e distribuire i documenti ed i comunicati stampa necessari per la Conferenza;
   (c) per lavorare con mansioni di segretari, dattilografi, impiegati, commessi, portieri della sala conferenze, autisti, ecc..

Le esigenze dettagliate relative al personale locale figurano all'Allegato III al presente Accordo.

2. La FAO, su richiesta del Segretariato, provvederà a far sì che parte del personale locale di cui al precedente paragrafo 1 sia disponibile da prima dell'apertura a dopo la chiusura della Conferenza, per un periodo di almeno due settimane prima e sei giorni dopo.

3. La FAO, su richiesta del Segretario Esecutivo del Segretariato, provvederà a far sì che un numero adeguato di membri del personale locale, di cui al precedente paragrafo 1, sia disponibile per mantenere i servizi notturni eventualmente necessari in relazione alla Conferenza.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

1. Il Governo italiano verserà alla FAO una somma sufficiente a coprire tutte le spese relative ai locali, le attrezzature, le utenze, le forniture, le strutture mediche ed il personale locale di cui alla presente Appendice, il cui importo, come indicato nell'Allegato V, è stimato approssimativamente a circa $US 523.352. L'Allegato V forma parte integrante della presente Appendice e dell'Accordo.

2. Entro il 30 giugno 1997 il Governo verserà alla FAO la somma di cui al precedente paragrafo 1
3. A chiusura della Conferenza, la FAO fornirà al Governo un rendiconto dettagliato delle spese da essa realmente sostenute, ed a carico del Governo, in conformità con il presente Accordo. Tali spese saranno espresse in dollari USA, al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite del giorno in cui vengono effettuati i pagamenti. Gli obblighi della FAO di cui al presente Accordo si limitano alla somma effettivamente versata dal Governo.
4. La FAO fornirà al Segretariato le fatture dettagliate relative a tutte le spese di trasmissione per comunicazioni e che il Segretariato dovrà rimborsare.

Ref: alh.cop1\hostagmt.m28

ALLEGATO IV
Ulteriori spese incrementali
(a carico del Governo ospitante)

A Preventivo delle spese di viaggio (in dollari USA)

Ufficio	Costi incrementali 1/		
	DSA	Viaggio	Totale
1 Segretariato			
a) Segretariato a Ginevra - 40 unità			
10 membri del personale (22/09-15/10)			
Diaria per 230 giorni			
(23 gg. x 10 persone) 2/	58.000		**58.000**
Spese di terminale 3/		1.080	**1.080**
Tariffe aeree 4/		6.300	**6.300**
27 membri del personale (27/09-11/10) (compresi 2 direttori)			
Diaria per 237 giorni			
(14 gg. x 27 persone) 2/	97.832		**97.832**
Spese di terminale 3/		2.916	**2.916**
Tariffe aeree 4/		17.010	**17.010**
2 membri del personale (28/09-11/10) (Unità Amm., solo una settimana ciascuno)			
Diaria per 12 giorni			
(6 gg. x 2 persone) 2/	3.072		**3.072**
Spese di terminale 3/		216	**216**
Tariffe aeree 4/		1.260	**1.260**
1 persona (P-3) dell'UNV (21-26/09) per creare il sistema informatico			
Diaria per 6 giorni 2/	1.536		**1.536**
Spese di terminale 3/	108		**108**
Tariffa aerea 4/		1.260	**1.260**
b) Ufficio DPCSD di New York 2 unità (1 USG e 1 direttore)			
Diaria per 30 giorni (26/09-11/10)			
15 gg. per 2 persone 2/	1.530		**1.530**
Spese di terminale 3/		n/a	**n/a**
Tariffa aerea 4/	1.330		**1.330**
Totale parziale 1	*162.850*	*31.480*	*194.330*

2. **Ufficio Servizi Generali**				
(Ginevra) - 1 unità (collegamento sicurezza)				
Diaria per 14 giorni (27/09-11/10)	2/	3.584		**3.584**
Spese di terminale	3/		108	**108**
Tariffa aerea	4/		630	**630**
Totale parziale 2		*3.584*	*738*	*4.322*
3. **Dipartimento Informazioni pubbliche**				
(New York) - 1 unità				
Diaria per 15 giorni (26/09-11/10)	2/	600		**600**
Spese di terminale	3/		n/a	n/a
Tariffa aerea	4/		1.330	**1.330**
Totale parziale 3		*600*	*1.330*	*1.930*
4. **Segreteria tecnica**				
(New York) - 7 unità				
3 membri del personale dal 22/09 all'11/10)				
Diaria per 57 giorni (19 gg x 3 persone)	2/	2.280		**2.280**
4 membri del personale dal 27/09 all'11/10				
Diaria per 56 giorni (14 gg x 4 persone)	2/	2.240		**2.240**
Spese di terminale	3/		n/a	**n/a**
Tariffa aerea	4/		9.310	**9.310**
Totale parziale 4.		*4.520*	*9.310*	*13.830*
5. **Ufficio Affari Giuridici**				
(New York) - 1 unità				
Diaria per 15 giorni (26/09-11-10)	2/	600		**600**
Spese di terminale	3/		n/a	**n/a**
Tariffa aerea	4/		1.330	**1.330**
Totale parziale 5.		*600*	*1.330*	*1.930*

6. Ufficio Pianificazione Programmi e Divisione Bilancio				
(New York) - 1 unità				
Diaria per 15 giorni (26/09-11/10)	2/	600		**600**
Spese di terminale	3/		n/a	**n/a**
Tariffa aerea	4/		1.330	**1.330**
Totale parziale 6.		*600*	*1.330*	*1.930*
7 Servizi di conferenza				
(Ginevra) - 14 unità (25/09-11/10)				
Diaria per 244 giorni (16 gg. x 14 persone)	2/	57.344		**57.344**
Spese di terminale	3/		1.512	**1.512**
Tariffa aerea	4/		8.820	**8.820**
Totale parziale 7		*57.334*	*10.332*	*67.676*
8. Interpreti				
(Ginevra) - 40 unità (28/09-11/10)				
Diaria per 520 giorni (13 gg. x 40 persone)	2/	133.120		**133.120**
Spese di terminale	3/		4.320	**4.320**
Tariffa aerea	4/		25.200	**25.200**
Giornata di viaggio (US$ 443 x 40 interpreti)	5/			
Totale parziale 8.		*133.120*	*29.520*	*180.360*
9. Missioni di pianificazione				
Missioni a partire da gennaio (personale di Ginevra)				
3 missioni (di 4 giorni l'una) per 4 unità				
Diaria per 48 giorni	2/	12.288		**12.288**
4 missioni (di 3 giorni l'una) per 3 unità				
Diaria per 36 giorni	2/	9.216		**9.216**
Spese di terminale	3/		2.592	**2.592**
Tariffa aerea	4/		15.120	**15.120**
Totale parziale 9.		*21.504*	*17.712*	*39.216*
TOTALE PARZIALE A. (da 1 a 9)				***505.524***

B. Altre esigenze

1. Spese per noleggio, assicurazione e comunicazioni (ad esempio, telefonate, fax, posta e dispacci durante COP e le missioni di pianificazione)	20.000
2. Spese di sostituzione per una persona dell'UNV per creare un sistema informatico	1.700
TOTALE PARZIALE B.	***21.700***
TOTALE (A + B)	***527.224***
Inflazione (2.0%)	10.544
Totale parziale	
10% spese impreviste (in conformità con il par. 9(f) ST A.1.342)	53.777
Totale parziale	***591.545***
5% spese supporto amministrativo	29.577
TOTALE GENERALE PREVISTO (arrotondato ai 100 dollari più vicini)	***621.100***

Note:

1/ Spese incrementali a cura del Governo, in quanto la sessione si terrà a Roma:
   i) personale da Ginevra: spese di trasporto globali Ginevra/Roma/Ginevra
   ii) personale da New York: eventuali costi aggiuntivi per il viaggio New York/Roma/New York invece di New York/Ginevra/New York

2/ Base diaria: per Roma US$ 256 e per Ginevra US$ 216 al giorno, come da ICSC/CIRC/DSA/n. 259 disponibile per dicembre 1996
   Differenza Roma/Ginevra $256-$216=$40
   Le diarie di cui sopra vanno incrementate del 15% per i Direttori (D-1 & D-2) e del 40% per il Sotto Segretario Generale (USG) o Vice Segretario Generale (ASG).

3/ Le spese di terminale ammontano a US$ 108 per ciascun viaggio di andata e ritorno Ginevra/Roma/Ginevra.

4/ Tariffe aeree di base:
   i) US$ 630 in economy Ginevra/Roma/Ginevra (SF 813 al dicembre 1996 al tasso di cambio SF 1,29 = 1 US$ come da PPBS previsione di spesa n. 27/1997).
   ii) US$ 2.105 in business (applicabile per viaggi della durata superiore a 9 ore) New York/Roma/New York (Alitalia/UNHQ AMEXCO).
   iii) US$ 775 in economy New York/Ginevra/New York (Swissair/UNHQ AMEXCO).
   iv) US$ 3.440 in business New York/Ginevra/New York (Swissair/UNHQ AMEXCO) applicabile per il Soto Segretario Generale (USG) o Vice Segretario Generale (ASG).
   v) US$ 1.260 in economy Bonn/Roma/Bonn (DM 2.066,50) per una unità dell'UNV

Differenza NY-Roma-NY/NY-Ginevra-NY $ 2.105-$775=$1.330

5/ In conformità con il contenuto dell'accordo fra la CCAQ e l'AIIC (paragrafo 12) agli interpreti spetta la tariffa per una giornata di lavoro per la giornata di viaggio.

ALLEGATO V - Parte I (a)

ESIGENZE PER LE STANZE DEL CCD

PREVENTIVO AFS

	MODIFICHE		DISPONIBILITA'	COSTO
1.	SALA RIUNIONE PLENARIA	Revisione posti a sedere, impianto elettrico e strutture	sì	$ 500
2.	SALA VERDE	come sopra	sì	$ 200
3.	SALA ROSSA	come sopra	sì	$ 200
4.	SALA MESSICO		su consultazione	-
5.	SALA FILIPPINE	come sopra, più pulizia di pareti, soffitto e tappeti con aspirapolvere	sì	$ 350
6.	SALA TEDESCA	come sopra, più pulizia di pareti, soffitto e tappeti con aspirapolvere	sì	$ 250
7.	SALA ETIOPIA	come sopra., più pulizia pareti, soffitto e tappeti con aspirapolvere	sì	$ 250
8.	SALA REGINA GIULIANA	nessuno	su consultazione	-
9.	SALA NIGERIA	nessuno	sì	-
10	SALA CUBA	nessuno	sì	-
11	SALA MALAYSIA		su consultazione	
12	SALA AUSTRIA	nessuno	sì	-
13	SALA IRAN	nessuno	su consultazione	-
14	AREA ESPOSITIVA IRAN	nessuno	su consultazione	-
15	SALA LIBANO	nessuno	sì	-
16	SALA CANADA	come la Sala Messico	sì	$ 350
17	SALA INDIA	pulizia di pareti, soffitti e tappeti con aspirapolvere	sì	$ 200
18	SALA PAKISTAN	nessuno	no	-
19	SALA SUDAN	nessuno	non necessaria	-
20	SALA AUSTRIA	nessuno, ma senza installazione di Conferenza in video	sì	-
21	SALA RIUNIONI SILVICOLTURA	invece della sala Pakistan, pulizia di pareti e tappeti con aspirapolvere		250
	TOTALE			2.550

ALLEGATO V - Parte I (b)

ESIGENZE PER GLI UFFICI DEL CCD

PREVENTIVO AFS

	MODIFICHE	COSTO PREVISTO
1. Edificio A	Preparazione di 21 uffici, riconfigurazione compresa	$ 3.150
2. Edifici A, B e C	Preparazione di 17 uffici collettivi per sistemare personale vario	$ 2.550
3. Limitazioni	Quanto sopra non comprende il necessario per i Capi di Stato: ne sono previsti da 3 a 6. Si possono riservare 3 stanze per i Presidenti della Conferenza, del Programma e del Comitato Finanze. Nessuna riserva per i collaboratori.	Dipende dalle nuove richieste possibili
4. Mobili	Gli uffici saranno arredati come sono attualmente, o in conformità con gli standard FAO. Inoltre, a causa delle richieste di uffici collettivi, la varietà sarà limitata. Verranno presi in considerazione vari status symbols, ove possibile. Generalmente, gli extra comportano spese addizionali.	
TOTALE		$ 5.700

ALLEGATO V - Parte I (c)

ESIGENZE DEL CCD PER LE AREE

PREVENTIVO AFS

NOME	AREA	MODIFICHE	COSTO
1. Registrazione delegati e personale ONU	Edificio A, piano terra	Preparazione - arredamento	$ 1.500
2. Registrazione personale, giornalisti e ONG	da decidere	Vedi Area Media, punto 7	da definire
3. Sportello informazioni	Edificio A, piano terra, reception	nessuna	-
4. Servizio riproduzioni UNOR	Edificio C-161	nessuna	-
5. Distribuzione documenti UNOR	Edificio A, 1° piano	nessuna	-
6. Salotto per i delegati	Edificio A, Salotto Polacco	nessuna	-
7. Area per i media, personale DPI e giornalisti	da decidere (biblioteca?)		da definire
8. Area servizio informatico per i partecipanti	Edificio B, BOL 6 e 7	Preparazione e arredamento Collegamento ai computer escluso	450 da definire
9. International café	Ed. B, adiacente a BOL 6 e 7	Come sopra	150
10 Aree espositive per: ■ candidati paesi ospiti ■ Organizzazione NU ■ ONG ■ Altri	1. Ed. A - Biblioteca 2. Ed. A - Entrata posteriore 3. Ed. B - Area espositiva. Disponibilità non confermata 4. Pavil. Indonesia	Solo spese di facchinaggio, pulizia e piccola assistenza. Le parti interessate dovranno provvedere alle installazioni, all'assemblaggio ed allo smantellamento	700 700 700 da definire 700
TOTALE:			**4.900**

ALLEGATO V - Parte II

ESIGENZE DEL CCD PER ATTREZZATURE E FORNITURE

PREVENTIVO AFS

	ARTICOLI	DIVISIONE/ SERVIZIO	FORNITURE		COSTO US$
I	Comunicazioni				
	1. 20 linee telefoniche Internazionali	AFSI/T	Dalla rete PABX esistente della FAO - solo costo del servizio. 6 giorni/uomo. NOTA: la rete dati in voce integrata (IVDN) della FAO copre tutte le stanze. I calcoli si basano sulla disponibilità di porti IVDN in ogni stanza, sufficienti per soddisfare le esigenze UNCCD.		1.500
	2. 4 telefax - in House -	AFSI/T	Disponibile in magazzino- attrezzatura gruppo 3		nessun costo
	4 telefax		Da affittare come attrezzatura gruppo 4		3.200
			2 giorni/uomo per l'installazione e lo smantellamento		500
	3. 4 telefoni cellulari	AFSI/T	Da affittare 14 giorni più i costi di servizio - 2 giorni/uomo		1.100
			Costo di traffico stimato in base all'esperienza dei Vertici		4.000
	4. 10 walkie-talkies	AFSS	In magazzino - costi di servizio - 1 giorno/uomo		250
	5.Costi di trasmissione	AFSI/T	AFSI caricherà i costi all'UNCCD		-
II	LAN				
	1. Rete	AFSI/T	Cfr. qui di seguito		
	2. LAN - strato fisico	AFSI/T			
	da 16 porti		10/100 prese a terra	Prezzo di acquisto	16.000
	da 8 porti		prese a terra WG (10)	in base alle info	10.000
	da 16 porti		prese a terra WG (15)	della Siemens	30.000
	Altre spese		Cavi e collegamenti	Prezzi del 1996	1.500
	Costi servizio		10 giorni/uomo		2.500

NOTA: Durante le riunioni, l'AFC ha indicato un costo totale di circa $2[illegible]000 per gli investimenti, ma si trattava di una stima

			approssimativa. In conclusione, l'affitto non è disponibile in Italia e la FAO potrebbe usare gli articoli acquistati in un secondo momento. Tuttavia, per il momento - e sarà così anche nel prossimo futuro - la FAO non ha né esigenza, né fondi per l'investimento.	
	3. Computer	AFC	AFC ha fornito una stima a parte per $ 49.450; contingenza esclusa	fatto
	4. Posta elettronica	AFC	"	fatto
	5. Elementi accessori	AFC	"	fatto
	6. Collegamenti	AFC	"	fatto
III	Video - CCTV	AFSI/T		
	Monitor TV		Annullato	
	Cavi		Annullato	
	Servizio		2 giorni/uomo	500
	Sistema generazione testi		Annullato	
			NOTA: la FAO non è dotata di sistema CCTV permanente	
IV	Proiezione	GIC		non appl.
V	Calcolatrici	AFSI/B	2 unità dal magazzino	-
VI	Macchine fotocopie			
	1. 6 piccole	AFSI/T	$80 al g. per 12 gg. per 6, copie incl.: $ 5.760	
	2. 12 medie	AFSI/T	$90 al g. per 12 gg. per 12, copie incl.: $12.960	
	3. 1 a colori	AFSI/T	$275 al g. per 12 gg, copie incl.: $ 3.300	
	4. 4 per grossi lavori	AFSI/T	$200 al g. per 12 gg. per 4, copie incl.: $ 9.600	
			$ 32.620	
			NOTA: In base all'esperienza dei vertici, AFS prevede che il costo del servizio di produzione copie con il contratto Xerox sia pari a $ 8.200	8.200
VII	Macchine da scrivere elettriche	AFSI/B	15 Olivetti in magazzino	-
VIII	Sistema di sicurezza			
	1. Comunicaz. Radio	AFSS	Disponibile	-
	2. 2 metal detectors a mano	AFSS	In magazzino	-
	3. raggi X per i bagagli a mano	non FAO	A cura del governo	non appl.
	4. TV a circuito chiuso	AFSS	Disponibile nella sala di controllo. Non ci saranno cavi paralleli	-

IX.	Mobilio			
	1. Uffici	AFSI/B	Uffici arredati con il mobilio standard. Quelli collettivi avranno varietà limitata.	-
	2. Status symbols	AFSI/B	Se possibile; gli extra costeranno di più.	-
	3. Una cassaforte	AFSI/B	Sarà fornita una cassaforte con chiusura a chiave	-
X.	Trasporti	AFSI/B	Cfr. Personale assunto localmente	-
XI	Centro media per 40 giornalisti	AFSI/T		DIPENDE DA TELECOM
	Area		Preparazione infrastrutture	8.000
	Linee telefoniche		Install. 10 tel. digitali, linee tel. digitali normali Install. 10 linee analogiche modem/fax, porti analogici su PABX compresi	1.000
	Telefax		Installazione di 2 unità, unità del gruppo 3.	2.100
	Servizi		Saranno garantiti dal Segretariato UNCCD. La FAO non può creare un centro media in grado di rimborsare le singole chiamate ai giornalisti	1.000 -
XII	Materiali di base per gli uffici	AFSP	Gli articoli possono essere forniti con le riserve FAO al prezzo normalmente applicato alle sue Unità. Le quantità dipenderanno dall'elenco delle richieste, che deve ancora pervenire. Preventivo di massima per 38 uffici/stanze e per 10 gg., a $25 al giorno:	1.000
TOTALE				**90.250**

ALLEGATO V - Parte III

ESIGENZE DEL CCD PER IL PERSONALE ASSUNTO LOCALMENTE

PREVENTIVO AFS

			N. RICHIESTO	DIVISIONE/ UNITA'	COSTO US$
1.	Segretari		12	GIC	fatto
2.	Impiegati	- registrazione - delegati e pers. ONU	6	GIC	fatto
		- stampa e ONG	7	GIC	da definire
		- informazioni	4	GIC	fatto
3.	Documenti	■ riproduzione	-	GIC	fatto
		■ stampa	12	GIC	fatto
		■ assistenza xerox	-	GIC	fatto
		■ distribuzione	8	GIC	fatto
4.	Commessi	Sale riunioni/generici	13	GIC	fatto
5.	Operatori	■ telefoni	3	GIC-AFSI/T	fatto
		■ manutenzione/attrezzature	2	AFSI/B $160 al g. x 10 gg.	$ 3.200
		■ addetti alle pulizie	vari	AFSI/B pulizia straordinaria	$ 6.000
6.	Tecnici	■ LAN		AFC	da definire
		■ fotocopiatrici	-	AFSI/B tecnici in house	-
		■ registrazione suono	2	GIC	fatto
		■ manutenzione fax-telefoni	-	AFSI/B tecnici in house	-
		■ impianto traduzione simultanea	4	GIC/AFSI/T	fatto
7.	Altro	- guardaroba	1	GIC	fatto
8.	Trasporti	■ macchina con autista	1	Fornito dal Governo	non appl.
		■ pulmino (10 posti) con autista	3	Fornito dal Governo	non appl.
		■ invio trasporti	1	Fornito dal governo	non appl.
		■ trasporto Roma/delegati	2	Fornito dal Governo	non appl.
9.	Sicurezza		16	AFSS - valutato sulla base di 18 x 13 h. x 10 x $38, esclusi gli extra per i Capi di Stato	$ 79.000
10	Servizio medico	■ infermieri	2	AFPM - infermieri FAO dislocati vicino all'area conferenza	-
		■ medici		AFPM - medici FAO disponibili in house	-
		■ ambulanze		Non FAO - a cura del Governo, in genere senza spese	-

11 Catering	bar	-	AFSCM - circa 900-1000 clienti in più al giorno possono essere gestiti con le strutture normali; occorre programmare i periodi di utilizzo. Non ci saranno servizi extra al di fuori degli orari di lavoro.	- - -
12 Varie	Artigiani e appaltatori AFS	vari	AFSI/B - straordinari per il personale e lavoro extra per gli appaltatori	$ 5.000
TOTALE				**$ 100.550**

ALLEGATO V - Parte IV

I Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Desertificazione

Preventivo GIC (US$)

Categoria personale	Nr	Periodo da	a	Costo al g.	Costo ass.	Ore stra ordin./pers.	Ore str. fine sett.	Ore str	Costo medio str.	Tot. costo Straord	Tot. costo straord.
Assunto esterno Segretari	8	26-Sep	10-Oct	75.3	10 189			0	18.7	0	10 169
Segretari	3	24-Sep	10-Oct	75.3	3 842			0	18.7	0	3 842
Impiegato Sport. Informaz.	4	26-Sep	10-Oct	66.4	3 984			0	16.5	0	3 984
Registrazione	6	26-Sep	10-Oct	66.4	5 977			0	16.5	0	5 977
Assistenza Sala Conferenza	8	29-Sep	10-Oct	65.4	6 375	20		160	16.5	2 644	9 019
Commessi	5	29-Sep	10-Oct	66.4	3 984	40		40	16.5	881	4 646
Addetti Distrib. Documenti	4	26-Sep	10-Oct	66.4	3 984	40		160	16.5	2 644	6 629
Addetti Distrib. Documenti	4	29-Sep	10-Oct	66.4	3 188			0	16.5	0	3 188
Tecnici registraz. cassette	2	29-Sep	10-Oct	70.4	1 690			0	17.5	0	1 690
Impianto traduzione sim.	4	29-Sep	10-Oct	70.4	3 380			0	17.5	0	3 380
Guardarobiere	1	29-Sep	10-Oct	65.4	797	20		20	16.5	331	1 127
Operatori telefoni	3	29-Sep	10-Oct	70.4	2 535	20		60	17.5	1 053	3 588
Interpreti italiano	2	(3 days)		370.0	2 220						2 220
Personale GIC (Q.T.)	12	27-Sep	10-Oct			20	135	875	35	13 125	13 125
Totale											72 564
Riproduzione docum.				KUC/ 1000 PI	Page impression Cost						
Preventivo tiratura pagine	4 000 000			24	96 000						96 000
Rank Xerox - Assisatenza contratto extra											7 186
Personale Stampa Interno Q.T.	12	28-9/10-10				40	144	624	95	21 840	21 840
Totale Stampa Interna											125 026
Taxi											1 800
Totale Costi GIC											188 618
Supporto al gruppo media	1	22-Sep	10-Oct	250.0	4 750						4 750
TOTALE											203 360
10% imprevisti											20 336 [illegible]
Tasso di cambio	1670	Lit.									223,696

ALLEGATO V - Parte IV

Preventivo Costi AFC per il CCD Settembre 1997

	Costo unitario US$	Q	Costo totale US$	Note
A. Impianto collegamento rete:				
■ 10/100 prese a terra 16 porti	5.000	0	0	1 dalla FAO (AFS/AFC)
■ prese a terra WG 8 porti	500	0	0	10 dalla FAO (AFS)
■ prese a terra WG 16 porti	800	0	0	15 dalla FAO (AFS)
■ ricetrasmittente a fibre RJ45	300	0	0	20 per 10 FWC dalla FAO
■ cavi	10	0	0	200 dalla FAO (AFS)
■ Cisco router	4000	0	0	1 dalla FAO (AFC)
■ installazione e supporto	400	10	4.000	
TOTALE per collegamento rete			4.000	
B. NT server e Unbt server				
■ P Pro 200, 64MB RAM, 2 x 4GB HD	2.200	2	4.400	Prev. FAO in base a AST
■ NT server e licenza software cliente	1.100	0	0	1 da UNCCD
■ Solaris v2 per Intel	1.000	0	0	1 da UNCCD
■ Ccmail 2.5 Uff. Postale con SMTP e fax	3.000	0	0	1 da UNCCD
■ Backup DDS-3, software e nastri	3.000	1	3.000	condiviso dai due servers
■ Installazione e supporto (giorni)	400	2	800	integraz. Personale UNCCD
TOTALE per server			8.200	
C. Desktop				
Affitto PC, 3 wks @ 75.000=225.000=$150	150	90	13.500	PC per le div. FAO da acquistare prev., o affittare
costi install., facchinaggio ecc.	100	90	9.000	
software per i clienti	0	90	0	Licenza temp. M'soft
TOTALE per i Clienti			22.500	OK via FAO, altri da verificare
D. Stampanti ecc.				
Laserjet a colori: affitto	50	1	50	FAO, toner da pagare
Laserjet 5SI NX con fronte/retro: affitto	750	6	4.500	Prev. UNCCD su Ginevra
Laserjet 5N: affitto	350	12	4.200	Prev. UNCCD su Ginevra
Epson tractor-feed printer	200	2	400	Per i Badge? Prev. FAO
HP Scanjet 4: affitto	0	1	0	1 dalla FAO (AFC)
TOTALE per stampanti ecc.			9.150	
TOTALE GENERALE per preventivi dettagliati			43.850	
Articoli imprevisti - altrimenti coperti dal fondo generale imprevisti				
UPS per i server	1.000	2	2.000	NON nel centro informatica
TOTALE			45.800	
10% imprevisti			4.585	
TOTALE GENERALE			50.435	

ALLEGATO V - TABELLA RIASSUNTIVA

DIVISIONE	PARTE	PREVENTIVO	IMPREVISTI	TOTALE PARZIALE	TOTALE
AFS	I (a)	2.550			
	II (b)	5.700			
	I (c)	4.900			
	II	90.250			
	III	100.550		203.950	
			20.350		
				224.300	
GIC	IV	203.360			
			20.336		
				223.696	
AFC	V	45.850			
			4.585		
				50.435	
					498.431
				5% servizi	24.921
			TOTALE GENERALE		523.352

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4039):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 24 luglio 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 settembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII e IX.

Esaminato dalla III commissione il 21 ottobre 1997.

Esaminato in aula e approvato il 12 gennaio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2994):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª 2ª, 5ª, 6ª, 9ª 11ª e 13ª

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 marzo 1998.

Relazione scritta annunciata il 20 marzo 1998 (atto n. 2994/*A* relatore sen. Lauricella).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 7 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4039/*B*):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 maggio 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 2 giugno 1998.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1999 e approvato, con modificazioni, il 3 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 2994/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 febbraio 1999, con parere della commissione 5ª

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 3 marzo 1999 (atto n. 2994/*C* relatore sen. Migone).

Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 1999.

99G0170

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

Francesco Nocita, *redattore*
Alfonso Andriani, *vice redattore*

(2651391/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035